



CONDIZIONI GENERALI

CAP ASSISTENZA

CONTRATTO MULTIRISCHI N°IB1900340ITCA0
CONTRATTO ANNULLAMENTO N°IB1900340ITCA1 (OPZIONALE)



* Vous vivez, nous veillons

INDICE

CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

pagina 2

TABELLA DELLE GARANZIE

pagina 3

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA

pagina 7

GARANZIE DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA

pagina 11

Contratto **MULTIRISCHI IB1900340ITCA0**

- ① Bagagli ed effetti personali
- ① Individuale infortunio di viaggio
- ① Responsabilità civile vita privata all'estero
- ① Aereo perso
- ① Spese di interruzione del soggiorno
- ① Ritardo dell'aereo
- ① Ritorno impossibile
- ① Assistenza

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (OPZIONALE)

Contratto **ANNULLAMENTO IB1900340ITCA0**

pagina 22

QUADRO CONTRATTUALE

pagina 24

- ① Allegato 1 - Articoli del codice civile



CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

CAP ASSISTENZA

CONTRATTO MULTIRISCHI N°IB1900340ITCA0

CONTRATTO ANNULLAMENTO N°IB1900340ITCA1 (OPZIONALE)

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA O DI RIMBORSO DI SPESE MEDICHE?

RICOVERO OSPEDALIERO, RIENTRO ANTICIPATO, RIMPATRIO, PRESENZA RICOVERO OSPEDALIERO, SPESE MEDICHE

Contatta immediatamente e prima di qualsiasi intervento il servizio assistenza.

Indica:

- Il seguente numero di polizza N.IB1900340ITCA0;
- Il tipo di assistenza di cui hai bisogno;
- Il tuo nome e cognome;
- Il numero di telefono dove ti possiamo contattare.

Chiama il servizio assistenza h24 e 7 giorni su 7 al numero:

+390689386473



Attenzione, devi contattare il servizio assistenza prima di sostenere qualsiasi spesa

Conserva gli originali, possono essere richiesti

LE ALTRE GARANZIE DELLA POLIZZA

BAGAGLI, RC, INFORTUNI INDIVIDUALE, INTERRUZIONE DI SOGGIORNO, ANNULLAMENTO...

- Procurati il numero di adesione;
- Dichiarare:
 - Entro 2 giorni in caso di furto.

Attenzione in caso di furto dei bagagli:

L'assicurato deve esporre denuncia alle autorità locali competenti entro 24 ore dalla data del sinistro. Saranno risarciti solo gli elementi dichiarati e riportati nella denuncia.

- Entro 5 giorni per le altre garanzie di assicurazione.

Attenzione in caso di annullamento:

l'assicurato deve obbligatoriamente contattare immediatamente la compagnia aerea / l'agenzia di viaggi / ... e procedere all'annullamento del viaggio.

Dichiara il tuo sinistro online:

<https://www.chapkadirect.it/sinistre>



TABELLA DELLE GARANZIE

CAP ASSISTENZA

CONTRATTO MULTIRISCHI N°IB1900340ITCAO
CONTRATTO ANNULLAMENTO N°IB1900340ITCA1 (OPZIONALE)

CONTRATTO MULTIRISCHI IB1900340ITCAO

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	IMPORTI TASSE INCLUSE*/PERSONA
ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA O FERITA	
Trasporto/Rimpatrio	Spese effettive
Ritorno dei familiari assicurati o di un accompagnatore assicurato e degli animali domestici	Biglietto di ritorno
Presenza durante il ricovero	Biglietto A/R e 80€ / notte (max 10 notti)
Accompagnamento dei figli di età inferiore ai 18 anni	Biglietto A/R o hostess
Proseguimento del viaggio	Spese di trasporto supplementari
Autista sostitutivo	Biglietto andata o autista
Prolungamento del soggiorno	Hotel 80€/notte (fino a 10 notti) + biglietto di ritorno. In caso di sospetta o accertata malattia, al fine di evitare il rischio di diffusione della malattia in un Contesto Epidemico o pandemico e su decisione dei medici di Europ Assistance: durata estesa a 14 notti e per il Costa Rica, massimo 2.000€
Ritorno anticipato in caso di ricovero di un parente prossimo, del sostituto professionale, della persona incaricata della custodia di un figlio minorenne e/o maggiorenne disabile rimasto al domicilio	Biglietto di ritorno
SPESE MEDICHE	
Rimborso integrativo delle spese mediche e anticipo sulle spese di ricovero	
Zona 1: Europa & Israele, Tunisia, Marocco	100.000€
Zona 2: mondo intero eccetto zona 3 & 4	200.000€
Zona 3: Giappone, Australia, NZ, Singapore, Hong Kong, Brasile, Svizzera, Cina	300.000€
Zona 4: USA/Canada	1.000.000€
Zona 5: Italia	1.000€
Urgenza dentistica	300€

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA	IMPORTI TASSE INCLUSE*/PERSONA
ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO	
Trasporto della salma	Spese effettive
Spese per il feretro o l'urna	2.300€
Ritorno dei familiari	Biglietto di ritorno
Ritorno anticipato in caso di decesso di un parente prossimo, del sostituto professionale, della persona incaricata della custodia di un figlio minorenne e/o maggiorenne disabile rimasto al domicilio	Biglietto di ritorno
ASSISTENZA VIAGGIO	
Prima del viaggio	
Informazioni di viaggio	informazioni
Durante il viaggio	
Consigli pediatrici	Informazioni mediche via telefono (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00- ora italiana)
Babysitter in caso di ricovero	20 ore massimo
Anticipo della cauzione penale all'estero	15.000€
Presa in carico degli onorari dell'avvocato all'estero	3.000€
Assistenza in caso di sinistro al domicilio mentre è in viaggio	Biglietto di ritorno
Ritorno anticipato	
Ritorno anticipato in caso di attentato	Biglietto di ritorno
Ritorno anticipato in caso di catastrofe naturale	Biglietto di ritorno
Spese di ricerca e soccorso al mare e in montagna Ricerca e soccorso al mare e in montagna Soccorso su piste segnalate	4.500€/pers e 23.000€/evento 10.000€
Invio di medicinali	Spese di spedizione
Assistenza in caso di furto, perdita o distruzione dei documenti di identità o dei mezzi di pagamento	Anticipo fondi di 500€
Dopo il viaggio	
Sorveglianza del figlio malato	Biglietto A/R per un parente o una babysitter 20h massimo (25€/ora)
Professore privato	Fino a 15 ore a settimana per un mese massimo
Assistenza per il ritorno al domicilio dopo il rimpatrio	
Aiuto nei lavori domestici	10 ore (20€/ora)
Comfort durante il ricovero	Noleggio TV 75€ massimo
Sorveglianza degli animali domestici	Spese per la sorveglianza 150€ massimo/sinistro

GARANZIE ASSICURATIVE	IMPORTI TASSE INCLUSE*/PERSONA
BAGAGLI ED EFFETTI PERSONALI	
Furto, distruzione totale o parziale, perdita durante l'inoltro da parte di un'impresa di trasporti	3.000€
Oggetti preziosi: nel limite del 50% dell'importo della garanzia	1.500€
Spese di rifacimento dei passaporti, del documento d'identità o della patente in caso di furto	150€
Indennità per ritardo nella consegna dei bagagli > 24 ore	300€
RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA ALL'ESTERO	
Massimale globale della garanzia	4.500.000€/evento
di cui danni fisici e danni immateriali conseguenti a danni fisici garantiti	4.500.000€/evento
di cui danni materiali e danni immateriali conseguenti a danni materiali garantiti	300.000€/evento
INDIVIDUALE INFORTUNIO DI VIAGGIO	
Capitale Decesso	10.000€/persona
Invalidità Permanente Totale	50.000€/persona
AEREO PERSO	
Aereo perso	80% del costo totale del biglietto
SPESE DI INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO	
Rimborso delle prestazioni di soggiorno (escluso trasporto) non utilizzate in caso di rimpatrio medico o di ritorno anticipato	Prorata temporis con un massimo di 7.500€ max./persona e 35.000€ max./evento
RITARDO DELL'AEREO	
Su volo di linea andata e/o ritorno: ritardo > 3 ore	Indennità forfettaria di 250€ / persona
Su volo charter andata: ritardo > 6 ore	Indennità forfettaria di 250€ / persona
RITORNO IMPOSSIBILE	
Presenza in carico, a fronte dei giustificativi, delle spese di alloggio, vitto ed effetti di prima necessità in caso di ritorno impossibile oltre la data di ritorno inizialmente prevista	
Massimale globale della garanzia	1.000€
Di cui spese di alloggio	80€ a notte e a persona con un massimo di 3 notti
VEICOLO SOSTITUTIVO	
Incidente, incendio, furto del veicolo dell'assicurato Messa a disposizione di un veicolo sostitutivo	4 giorni al massimo

ANNULLAMENTO IB1900340ITCA1 (OPZIONALE)

GARANZIE ASSICURATIVE	IMPORTI TASSE INCLUSE*/PERSONA
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (OPZIONALE)	
Annullamento del viaggio	Secondo le condizioni della tabella delle spese di annullamento 8.000€ max./persona e 40.000€ max./evento
Decesso/Ricovero	Franchigia 20€
Altro motivo medico	Franchigia del 10% con un minimo di 35€ a persona
Annullamento per altri motivi giustificati	Franchigia del 20% con un minimo di 50€ a persona

**Tasso applicabile secondo la legislazione vigente*



Aon France
con denominazione commerciale **Chapka Assurances.**
Sede sociale
31-35 rue de la Fédération, 75717 Parigi Cedex 15
t +33(0)1 47 83 10 10
aon.fr

N° ORIAS 07 001 560
SAS con capitale di 46 027 140 euro | 414 572 248 RCS Parigi
N° de TVA intracomunitaria: FR 22 414 572 248
Garanzia finanziaria e assicurazione della responsabilità civile
professionale compatibili con le disposizioni degli articoli L.512-7
e L.512-6 del Codice delle assicurazioni



CONDIZIONI GENERALI

CAP ASSISTENZA

CONTRATTO MULTIRISCHI N°IB1900340ITCAO
CONTRATTO ANNULLAMENTO N°IB1900340ITCA1 (OPZIONALE)

ALCUNI CONSIGLI

PRIMA DI PARTIRE PER L'ESTERO

Se è in cura, non dimentichi di portare con sé i suoi medicinali e si informi sulle condizioni di trasporto degli stessi in funzione dei suoi mezzi di trasporto e della sua destinazione.

Nella misura in cui non possiamo sostituirci al soccorso d'urgenza, le consigliamo, in particolare se pratica un'attività fisica o motoria a rischio, o se si reca in una zona isolata, di assicurarsi preventivamente che le autorità competenti del paese in questione abbiano predisposto un dispositivo di soccorso d'urgenza per rispondere a un'eventuale richiesta di soccorso.

In caso di smarrimento o furto delle sue chiavi, può essere importante conoscerne i numeri identificativi. In via precauzionale, prenda nota di tali riferimenti.

Analogamente, in caso di smarrimento o furto dei suoi documenti di identità o dei suoi mezzi di pagamento, sarà più facile rifarli se avrà avuto cura di farne una fotocopia e preso nota dei numeri del passaporto, della carta di identità e della carta bancaria, da conservare in luogo separato.

IN LOCO

Se è malato/a o ferito/a, ci contatti al più presto dopo aver chiamato il soccorso d'urgenza (servizio medico di pronto intervento, pompieri, etc.) a cui non possiamo sostituirci.

ATTENZIONE

Alcune patologie possono costituire un limite alle condizioni di applicazione del contratto. Le consigliamo di leggere attentamente le presenti Disposizioni Generali.

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto assicurativo è una polizza assicurativa collettiva stipulata da CHAPKA nell'interesse dei propri clienti che hanno acquistato un Viaggio tramite un sito web, posta elettronica, telefono o presso gli uffici di un distributore (compreso l'Organizzatore del Viaggio), diventando Aderenti al programma assicurativo.

Le garanzie assicurative e le prestazioni di assistenza si applicano a viaggi ricreativi o professionali, a tasso fisso, noleggio, crociera, documento di trasporto (incluso un solo volo).

Il presente contratto assicurativo non è obbligatorio.

Il contratto di assicurazione è composto dalle presenti Termini e Condizioni (suddivise in due sezioni, ossia i Termini e Condizioni Generali e i Termini e Condizioni Particolari), dal Certificato di Adesione e dal Documento informativo precontrattuale. In caso di incoerenza, la sezione Termini e Condizioni Particolari prevarrà rispetto alla sezione Termini e Condizioni Generali, mentre il Certificato di Adesione sarà prevalente rispetto alle presenti Termini e Condizioni.

SANZIONI INTERNAZIONALI

L'Assicuratore non offrirà alcuna copertura né pagherà alcun sinistro né provvederà a corrispondere alcun beneficio o servizio descritto nella polizza qualora ciò possa esporre l'Assicuratore a sanzioni, proibizioni o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o da sanzioni commerciali ed economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Francia, Regno Unito e degli Stati Uniti d'America. Per ulteriori dettagli, si rimanda al sito internet:

<https://www.europ-assistance.com/who-we-are-international-regulatory-information/>

AVVERTIMENTO

La copertura della presente Polizza Collettiva sarà prestata solo se vengono rispettate le raccomandazioni ufficiali di viaggio emesse da un'autorità governativa del proprio Paese di Residenza alla Data di Partenza. Le raccomandazioni includono le "controindicazioni di viaggio e l'indicazione di effettuare solo i viaggi indispensabili".

2. DEFINIZIONI

ADESIONE

L'adesione del Cliente alla Polizza Collettiva, effettuata al fine di beneficiare delle coperture previste nella stessa in relazione a uno Viaggio.

ANNULLAMENTO

Soppressione pura e semplice del viaggio che lei ha prenotato, conseguente ai motivi e alle circostanze che comportano l'applicazione della garanzia "ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO", enumerati al capitolo "ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO".

ASSICURATO/LEI/SUO/SUA

Il Cliente e la(e) persona(e) che viaggiano con il Cliente e per la(e) quale(i) è stato specificamente e individualmente pagato un premio.

ASSICURATORE/NOI/NOSTRO

EUROP ASSISTANCE S.A., una società per azioni francese sottoposta alla disciplina del Codice Francese delle Assicurazioni, con sede legali al 2 rue Pillet-Will, 75009 Paris, Francia, iscritta nel registro delle imprese e delle società di Parigi al numero 451 366 405, che stipula la presente Polizza Collettiva tramite la FILIALE IRLANDESE EUROP ASSISTANCE S.A., la cui sede principali di attività è Ground Floor, Central Quay, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublin 2, DO2 RR77, Irlanda ed iscritta all'Ufficio del Registro delle Società irlandese al numero 907089.

Europ Assistance S.A. è sottoposta alla vigilanza della autorità di vigilanza francese (ACPR), 4 Place de Buda-pest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, Francia. La filiale irlandese opera in conformità al Codice di Comportamento per le Imprese Assicuratrici (codice etico per le compagnie di assicurazione) pubblicato dalla Banca Centrale Irlandese, è registrata nella Repubblica di Irlanda al numero 907089 e opera nel Suo Paese di Residenza ai sensi del regime di libera prestazione di servizi.

ATTENTATO

Un atto compreso, a mero titolo esemplificativo, l'utilizzo della forza e/o la minaccia di tale utilizzo, effettuato da qualunque persona o gruppo(i) di persone, che agisca da solo o per conto o in connessione a qualunque organizzazione o governo, commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o finalità analoghe anche con l'intenzione di influenzare qualunque governo o incutere paura al pubblico o a qualunque parte del pubblico. Qualunque atto di terrorismo deve essere ufficialmente considerato tale da una autorità pubblica nel luogo dove è avvenuto.

CATASTROFE NATURALE

Fenomeno di origine naturale, quale un terremoto, un'eruzione vulcanica, un maremoto, un'inondazione o un cataclisma naturale, causato dall'intensità anomala di un elemento della natura, e riconosciuto in quanto tale dalle pubbliche autorità del paese in cui è sopravvenuto.

CERTIFICATO DI ADESIONE

Documento in forma scritta o elettronica fornito al Cliente al fine di confermare l'Adesione.

CLIENTE

Il cliente del Contraente che ha accettato l'Adesione.

COMPAGNO DI VIAGGIO

Qualunque persona diversa da un Assicurato che abbia effettuato una prenotazione per condurre un Viaggio con Lei.

CONTRAENTE

L'associazione Chapka, con sede legale 31-35 rue de la Federation, 75717 Paris Cedex 15, dichiarata in prefettura e che ha sottoscritto il contratto di assicurazione viaggi Cap Assistance 24/24 con Chapka Assurances per conto dei suoi membri (di seguito gli Assicurati).

DANNO FISICO

Qualunque attacco fisico (ferita, decesso) subito involontariamente da una persona fisica.

DANNO IMMATERIALE CONSEGUENTE

Qualunque pregiudizio pecuniario derivante dalla privazione del godimento di un diritto, dall'interruzione di un servizio reso da una persona o da un bene, dalla perdita di un beneficio e che sia la conseguenza di un danno fisico o materiale garantito.

DANNO MATERIALE

Qualunque deterioramento o distruzione accidentale di un bene.

DOMICILIO

Il luogo di residenza abituale dell'Assicurato nel paese in cui la Polizza è sottoscritta. Si trova in un paese dello Spazio economico europeo (SEE).

EPIDEMIA/CONTESTO EPIDEMICO

Qualsivoglia manifestazione di una malattia infettiva, improvvisa e su larga scala, in un determinato paese, che si diffonde rapidamente e in modo violento nello stesso, a condizione che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia raccomandato di annullare tutti i viaggi internazionali non necessari da e verso l'area colpita e, relativamente ai virus dell'influenza, a condizione che l'OMS dichiari almeno un allarme pandemia di livello 5, ai sensi del suo Piano globale contro le pandemie d'influenza. La Quarantena per i soggetti interessati deve essere dichiarata dall'autorità sanitaria o altro organismo competente del paese colpito.

ESTERO

Tutto il mondo, eccettuato il suo paese di Domicilio.

EVENTO DI FORZA MAGGIORE A DESTINAZIONE

Ai sensi del presente contratto, due cause possono costituire un Evento di forza maggiore:

- Eventi climatici maggiori per intensità che rispondono alle seguenti condizioni cumulative: eventi climatici quali inondazioni per straripamento di corsi d'acqua, inondazioni per deflusso superficiale, inondazioni e urti meccanici legati all'azione delle onde, inondazioni dovute a sommersioni marine, colate di fanghi e lave torrenziali, maremoti, terremoti, sismi, eruzioni vulcaniche, venti ciclonici, tempeste di intensità anomala e a seguito delle quali è stata emessa un'ordinanza di Catastrofe naturale se si sono verificate in Italia, o che abbiano causato danni materiali e/o umani di vasta portata se verificatisi all'Estero;

· Eventi politici maggiori per intensità e durata che comportano gravi perturbazioni dell'ordine interno stabilito in seno a uno Stato o conflitti armati tra più Stati o in seno a uno stesso Stato tra gruppi armati. Ne sono oggetto le zone o i paesi formalmente sconsigliati dal Ministero degli Affari Esteri ed Europei francese.

FAMILIARE

Per Familiare, si intende il congiunto, il concubino noto convivente, il/i figli(o) legittimo/i, naturale/i o adottato/i dell'Assicurato, il padre e la madre, i fratelli e le sorelle, i nonni, i suoceri (vale a dire i genitori del congiunto dell'Assicurato), i nipoti (di nonni), il tutore legale, i cognati e le cognate, i generi e le nuore, gli zii e le zie, i nipoti e le nipoti (di zii).

FRANCHIGIA

Parte dell'ammontare delle spese che resta a suo carico.

IMMOBILIZZAZIONE

Incapacità (totale o parziale) fisica di spostarsi accertata da un medico, a seguito di Malattia o Infortunio, e che richieda il riposo al Domicilio o in loco. Dovrà essere giustificata da un certificato medico o, a seconda dell'Assicurato interessato, da un certificato di sospensione dell'attività lavorativa circostanziato.

INCIDENTE GRAVE

Un evento improvviso e fortuito a carico di qualunque persona fisica, non intenzionale da parte della vittima, derivante dall'azione improvvisa di una causa esterna e che le impedisce qualunque spostamento con mezzi propri.

INFORTUNIO

Un evento esterno improvviso e imprevisto che causa lesioni personali non intenzionali a qualunque persona fisica.

INFORTUNIO GRAVE

Lesioni causate da un incidente. Quando le Lesioni Gravi si riferiscono ad un Assicurato, sarà necessario che il medico certifichi di non essere in grado di effettuare il Viaggio. In relazione a persone diverse dall'Assicurato, è necessario che lo stesso medico certifichi che è necessario il ricovero ospedaliero per più di 48 ore consecutive.

INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE

Perdita definitiva della possibilità per l'Assicurato di eseguire qualunque tipo di lavoro in conseguenza di una lesione personale.

MALATTIA

Qualunque modificazione delle condizioni di salute per ragioni diverse da una lesione personale.

MALATTIA GRAVE

Designa qualunque alterazione della salute improvvisa e imprevedibile accertata da un'autorità medica competente e che necessita di cure mediche per le quali non è possibile attendere il ritorno al paese di domicilio.

NOSTRO MEDICO

Il medico nominato dall'Assicuratore al fine di accertare lo stato di salute dell'Assicurato.

PAESE DI DOMICILIO

Il paese dove si trova il suo domicilio.

PARENTE PROSSIMO

Designa il congiunto, concubino noto o compagno, gli ascendenti o discendenti diretti, i fratelli o le sorelle, nonché il suocero o la suocera dell'Assicurato.

QUARANTENA

Isolamento temporaneo di soggetti per impedire la diffusione di una malattia infettiva.

RESIDENZA SECONDARIA

Abitazione di cui lei è proprietario, situata nel suo paese di Domicilio, diversa dal suo Domicilio e che lei occupa per il tempo libero e le vacanze.

RICOVERO

Qualunque ricovero giustificato da un certificato di ricovero in un centro ospedaliero (ospedale o clinica) prescritto da un medico, conseguente a malattia o infortunio e che richiede almeno una notte in loco.

SCIOPERO

L'astensione collettiva del lavoro o il rifiuto di lavorare da parte di un gruppo di dipendenti quale forma di protesta.

SINISTRO

Per Sinistro si intende qualunque evento di carattere aleatorio, di natura tale da comportare l'applicazione di una delle garanzie del presente contratto.

SINISTRO AL DOMICILIO

Incendio, svaligiamento o danno da acque sopravvenuto al suo Domicilio mentre è in viaggio, e giustificato dai documenti previsti nell'ambito della prestazione "ASSISTENZA IN CASO DI SINISTRO SOPRAVVENUTO AL DOMICILIO DURANTE UN VIAGGIO".

SOSTITUTO SUL LAVORO

La persona che sostituisce l'Assicurato nel lavoro, durante il Viaggio.

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Per Spazio Economico Europeo, si intendono i seguenti paesi: Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia.

TERZI

Chiunque non sia un Assicurato, un Familiare, Famigliare di Terzo Grado o un Compagno di Viaggio. Ai fini della copertura Responsabilità Civile all'Estero e della copertura Responsabilità Civile negli Sport Invernali, questa definizione non include le persone alle quali l'Assicurato è vincolato da un contratto stipulato nell'ambito della sua attività professionale e nei confronti dei quali l'Assicurato potrebbe quindi avere una responsabilità professionale. La definizione di Terzo non si applica in relazione a tale responsabilità professionale.

VIAGGIO

Il servizio prenotato presso il Contraente o il distributore autorizzato (incluso l'Organizzatore del Viaggio) dello stesso e che comprende i seguenti servizi oggetto di vendita: voli, biglietti del treno, crociere, prenotazioni alberghiere, alloggi, prenotazioni o pacchetti viaggio.

3. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Nei confronti degli Assicurati, il periodo di validità di tutte le garanzie corrisponde alle date del soggiorno dichiarate dall'Assicurato e menzionate sul certificato di adesione, con una durata massima di 90 giorni consecutivi, a condizione del pagamento della quota corrispondente. La data di decorrenza delle garanzie non può essere anteriore alla data di sottoscrizione da parte dell'Associazione.

La garanzia "ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO" decorre dal giorno in cui l'assicurato sottoscrive il contratto e scade il giorno di partenza per il viaggio la cui data è citata sulla fattura rilasciata dall'organizzatore del viaggio.

4. COPERTURA GEOGRAFICA DEL CONTRATTO

La Polizza Collettiva fornisce copertura assicurativa nei paesi compresi nel viaggio prenotato ad eccezione dei seguenti paesi e territori: Afghanistan, Bielorussia, Birmania/Myanmar, la regione della Crimea e le regioni di Zaporizhzhia, Kerson, Donetsk e Luhansk, Iran, Corea del Nord, Russia, Siria e Venezuela.

5. COME UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI?

A. HA BISOGNO DI ASSISTENZA

In caso di urgenza, è imperativo contattare i servizi di soccorso primari locali per qualsiasi problema di loro competenza.

In ogni caso, il nostro intervento non potrebbe sostituirsi agli interventi dei servizi pubblici locali o di qualunque soggetto a cui abbiamo l'obbligo di ricorrere ai sensi della normativa locale e/o internazionale.

Al fine di permetterci di intervenire: le raccomandiamo di preparare la sua chiamata.

Le chiederemo le seguenti informazioni:

- Nome e cognome;
- Luogo preciso in cui si trova, indirizzo e numero di telefono a cui è raggiungibile;
- Numero di contratto.

Lei deve imperativamente:

- Contattarci senza indugio al numero di telefono: **+390689386473**;
- Ottenere il nostro consenso preventivo prima di prendere qualunque iniziativa o sostenere qualunque spesa;
- Conformarsi alle soluzioni da noi previste;
- Fornirci tutti gli elementi relativi al contratto sottoscritto;
- Fornirci tutti i giustificativi in originale delle spese per le quali si chiede il rimborso.

B. QUALI SONO LE CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE GARANZIE E DELLE PRESTAZIONI?

Ci riserviamo il diritto di richiedere tutti i giustificativi necessari in appoggio della richiesta di assicurazione o di assistenza (certificato di decesso, giustificativo attestante il ricovero, giustificativo attestante il legame di parentela, giustificativo attestante l'età dei figli, giustificativo attestante il domicilio, giustificativo delle spese, avviso di imposizione dopo aver preventivamente occultato tutti gli elementi che vi figurano salvo il suo nome, il suo indirizzo e le persone che compongono il suo nucleo ai fini fiscali).

Interveniamo a condizione espressa che l'Evento che ci porta a fornire la prestazione resta incerto al momento della sottoscrizione e al momento della partenza.

Pertanto, non può essere coperto un evento che ha origine in una malattia e/o ferita preesistente diagnosticata e/o in cura che è stata oggetto di ricovero continuo, o di ricovero in day-hospital o ambulatoriale nei 6 mesi precedenti la richiesta di assistenza, che si tratti di della manifestazione oppure dell'aggravamento di tale stato.

Nel caso in cui EUROP ASSISTANCE sia portata ad attivare un intervento in mancanza di elementi di verifica, per insufficienza di elementi o a seguito di elementi erronei in relazione alle informazioni che devono essere fornite a EUROP ASSISTANCE, le spese di intervento sostenute da EUROP ASSISTANCE saranno rifatturate all'Assicurato e pagabili al ricevimento della fattura.

C. FALSE DICHIARAZIONI

Se cambiano l'oggetto del rischio o ne diminuiscono il nostro parere:

- Qualunque reticenza o dichiarazione intenzionalmente falsa da parte sua comporta la nullità del contratto. I premi pagati restano acquisiti in capo a noi e noi avremo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.
- Qualunque omissione o dichiarazione inesatta da parte sua la cui malafede non è stabilita comporta la risoluzione del contratto 10 giorni dopo la notifica che le sarà indirizzata mediante lettera raccomandata e/o l'applicazione della riduzione delle indennità.

D. DECADENZA DELLA GARANZIA E DELLE PRESTAZIONI PER DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA

In caso di Sinistro o richiesta di intervento a titolo delle garanzie assicurative e/o delle prestazioni di assistenza (previste dalle presenti Disposizioni Generali), qualora lei, scientemente, utilizzi quali giustificativi dei documenti inesatti o mezzi fraudolenti o faccia dichiarazioni inesatte o reticenti, lei decadrà da qualunque diritto alle garanzie assicurative e alle prestazioni di assistenza previste dalle presenti Disposizioni Generali, per le quali sono richieste tali dichiarazioni.

6. COSA DEVE FARE DEI SUOI TITOLI DI TRASPORTO?

Quando un trasporto è organizzato e preso in carico in applicazione delle clausole del contratto, lei si impegna a riservarci il diritto di utilizzare i(i) titolo/i di trasporto che lei detiene oppure a rimborsarci gli importi di cui otterrà il rimborso dall'organismo che ha emesso i(i) suo(i) titolo/i di trasporto.

GARANZIE DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA

BAGAGLI ED EFFETTI PERSONALI

1. COSA GARANTIAMO

Noi garantiamo, nei limiti indicati nella Tabella degli Indennizzi, i suoi bagagli, oggetti ed effetti personali, fuori dal suo Domicilio, dalla sua Residenza secondaria e dal luogo in cui alloggia, a fronte di:

- Perdita o deterioramento dei bagagli e/o degli effetti personali da parte del vettore e/o durante i trasferimenti organizzati dal tour operator, dopo la registrazione di tali bagagli;
- Furto dei bagagli e/o degli effetti personali a seguito di effrazione o aggressione;
- Deterioramento totale o parziale dei bagagli e/o degli effetti personali mentre è in viaggio a causa di un evento catastrofico quale incendio, inondazione, crollo o atto di terrorismo.

In caso di perdita, di deterioramento o di distruzione sopravvenuti quando il Bagaglio è sotto la responsabilità di un vettore e dopo aver effettuato la registrazione, interveniamo unicamente in aggiunta all'indennizzo dell'impresa di trasporto

2. LIMITAZIONE DEL RIMBORSO PER DETERMINATI OGGETTI

Per gli oggetti preziosi, le perle, i gioielli e gli orologi indossati, pellicce così come per qualunque apparecchio di riproduzione del suono e/o dell'immagine e loro accessori, fucili da caccia, dispositivi informatici portatili, IPAD, il valore del rimborso non potrà in alcun caso superare il 50% dell'importo di assicurazione garantito indicato nella Tabella degli Indennizzi.

Inoltre, gli oggetti enumerati innanzi sono garantiti solo contro il furto.

Se lei utilizza un'autovettura personale, i rischi di furto sono coperti a condizione che i bagagli e gli effetti personali siano contenuti nel bagagliaio del veicolo chiuso a chiave e al riparo dallo sguardo altrui. È coperto solo il furto per effrazione.

Se il veicolo staziona su strada pubblica, la garanzia è acquisita solo tra le 07:00 e le 22:00.

3. RITARDO NELLA CONSEGNA DEI BAGAGLI

Nel caso in cui i suoi bagagli personali, registrati presso la società che l'ha trasportata, non le vengano consegnati all'aeroporto di destinazione del suo viaggio di andata e le vengono restituiti con oltre 24 ore di ritardo, lei percepirà un'indennità forfettaria fissata nella Tabella degli Indennizzi, a titolo di concorso al rimborso delle spese da lei sostenute per l'acquisto degli effetti di prima necessità.

Tale indennità non è cumulativa con la garanzia Bagagli ed effetti personali indicata nella Tabella degli Indennizzi.

4. SPESE DI RIFACIMENTO DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

Nel caso in cui i suoi passaporti, carta d'identità, carta verde o patente siano stati rubati, prendiamo in carico le spese di rifacimento di tali documenti a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella degli Indennizzi, dietro presentazione dei giustificativi e della denuncia.

5. COSA ESCLUDIAMO

Oltre alle esclusioni generali applicabili al contratto sub "QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI AL CONTRATTO?" del capitolo "QUADRO CONTRATTUALE", sono esclusi:

- Il furto dei bagagli, degli effetti e degli oggetti personali lasciati incustoditi in un luogo pubblico o depositati in un locale messo a disposizione a più persone in comune.
- La dimenticanza, la perdita (salvo da parte di un'impresa di trasporto), lo scambio.
- Il furto senza effrazione debitamente accertato e verbalizzato da parte di un'autorità (polizia, carabinieri, società di trasporto, commissario di bordo, ecc.).
- Il furto commesso dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
- I danni accidentali dovuti alla perdita di liquidi, sostanze grasse, coloranti o corrosive e contenute nei suoi bagagli.
- La confisca dei beni da parte delle autorità (dogana, polizia).
- I danni causati da tarme e/o roditori così come le bruciature di sigarette o da fonte di calore non incandescente.
- Il furto commesso in una vettura decapottabile e/o familiare o altro veicolo senza baule; la garanzia resta acquisita a condizione dell'utilizzo del copri-bagagli consegnato con il veicolo.
- Le collezioni, i campioni di rappresentanti di commercio.
- La perdita, la dimenticanza o il deterioramento di contanti, documenti, libri, passaporti, documenti d'identità, titoli di trasporto e carte di credito.
- Il furto di contanti, documenti, libri, titoli di trasporto.
- Il furto dei gioielli quando non sono stati messi in una cassetta chiusa a chiave o non sono indossati.
- La rottura di oggetti fragili quali gli oggetti in porcellana, vetro, avorio, vasellame, marmo.
- I danni indiretti quali deprezzamento e privazione del godimento.
- Gli oggetti qui di seguito designati: qualunque protesi, apparecchiatura di qualsiasi natura, biciclette, rimorchi, titoli di valore, quadri, occhiali, lenti a contatto, chiavi di qualsiasi tipo (salvo quelle del Domicilio), i documenti registrati su nastro o pellicola nonché materiale professionale, telefoni portatili e smartphone, CD, DVD, GPS, droni, articoli sportivi, strumenti musicali, prodotti cosmetici e alimentari, accendini, stilografiche, sigarette, alcolici, oggetti d'arte, canne da pesca, prodotti di bellezza, pellicole fotografiche e oggetti acquistati nel corso del viaggio.

6. PER QUALE IMPORTO INTERVENIAMO?

L'importo indicato nella Tabella delle garanzie costituisce il rimborso massimo per tutti i Sinistri sopravvenuti durante il periodo di garanzia.

La franchigia che sarà considerata per il sinistro è quella indicata nella Tabella delle garanzie.

7. COME SI CALCOLA LA SUA INDENNITÀ?

Lei sarà indennizzato/a in base al valore di oggetti equivalenti e della stessa natura, dedotte usura e vetustà.

DATA DI ACQUISTO	% PAGATA RISPETTO AL PREZZO DI ACQUISTO
< 1 anno	75%
> 1 anno e < 2 anni	65%
> 2 anni e < 3 anni	55%
> 3 anni e < 4 anni	45%
> 4 anni e < 5 anni	35%
> 5 anni e < 6 anni	25%
> 6 anni e < 7 anni	15%
> 7 anni e < 8 anni	5%
> 8 anni	X

8. QUALI SONO I DOCUMENTI DA FORNIRE IN CASO DI SINISTRO?

La sua dichiarazione di sinistro dovrà essere accompagnata da quanto segue:

- Ricevuta di deposito della denuncia o della dichiarazione di furto effettuata entro 48 ore presso un'autorità (polizia, carabinieri, società di trasporto, commissario di bordo, ecc.) in caso di furto o di smarrimento;
- In caso di smarrimento o deterioramento sopravvenuti quando il bagaglio è sotto la responsabilità del vettore: il bollettino di prenotazione e il giustificativo del relativo reclamo nei confronti del vettore, l'accertamento di avaria bagaglio o l'accertamento di irregolarità del bagaglio (PIR) comunicato dall'impresa di trasporto. Dovrà altresì comunicare il giustificativo di rimborso dell'impresa di trasporto ovvero il giustificativo del rifiuto di presa in carico dell'impresa di trasporto;
- Il ticket di registrazione del bagaglio consegnato in ritardo dalla società di trasporto e il giustificativo della consegna tardiva.

In caso di mancata presentazione di tali documenti, noi avremo diritto a chiederle un'indennità pari al pregiudizio che ne sarà scaturito a nostro carico.

Le somme assicurate non possono essere considerate come prova del valore dei beni per i quali lei fa richiesta di indennizzo, né come prova dell'esistenza di tali beni.

Lei è tenuto/a a giustificare, con tutto quanto in suo potere e con qualunque documento in suo possesso, l'esistenza e il valore di tali beni al momento del Sinistro, così come l'entità dei danni.

9. COSA SUCCEDDE SE LEI RECUPERA IN TUTTO O IN PARTE GLI OGGETTI RUBATI COPERTI DA UNA GARANZIA BAGAGLI?

Lei deve comunicarcelo immediatamente con lettera raccomandata appena ne viene informato/a.

- Se non le abbiamo ancora liquidato l'indennità, lei dovrà riprendere possesso degli oggetti, nel qual caso noi saremo tenuti unicamente al pagamento degli eventuali deterioramenti o mancanti;
- Se l'abbiamo già indennizzato/a lei può scegliere, entro il termine di 15 giorni:
 - Di rinunciarvi,
 - Oppure di riprendere gli oggetti mediante restituzione dell'indennità che lei ha ricevuto, previa deduzione dei deterioramenti o mancanti.

Se lei non sceglie entro il termine di 15 giorni, riterremo che avrà scelto di rinunciarvi.

INFORTUNIO PERSONALE DI VIAGGIO

1. COSA GARANTIAMO

Noi garantiamo il pagamento delle indennità previste nella Tabella delle garanzie in caso di infortunio a carico dell'Assicurato mentre è in viaggio.

2. PER QUALE IMPORTO INTERVENIAMO?

Noi interveniamo per l'importo indicato nella Tabella delle garanzie nei seguenti casi:

- Decesso: il capitale indicato nella Tabella delle garanzie è pagabile ai beneficiari da lei designati nelle Disposizioni Particolari o, in mancanza, ai suoi aventi diritto;
- Invalidità permanente parziale: lei riceverà un capitale il cui importo sarà calcolato applicando, quanto alla somma indicata nella Tabella degli Indennizzi in caso di invalidità permanente totale, il suo tasso di incapacità permanente parziale, determino in funzione della tabella sotto riportata.

Si precisa che solo le invalidità superiori al 10% sono indennizzate a titolo del presente contratto.

3. TABELLA TASSI DI INVALIDITÀ

PERDITA COMPLETA	DESTRO	SINISTRO
del braccio	70%	60%
dell'avambraccio o della mano	60%	50%
del pollice	20%	17%
dell'indice	12%	10%
del medio	6%	5%
dell'anulare	5%	4%
del mignolo	4%	3%
della coscia	55%	
della gamba	40%	
di entrambi gli arti	100%	
del piede	40%	
dell'alluce	8%	
delle altre dita del piede	3%	
di entrambi gli occhi	100%	
dell'acuità visiva in un occhio	25%	
Sordità completa, incurabile e con impossibilità di portare un apparecchio	60%	
Sordità completa, incurabile e con impossibilità di portare un apparecchio da un orecchio	10%	
Alienazione mentale totale e incurabile	100%	

INCUMULABILITÀ DELLE INDENNITÀ:

Non sono cumulabili le garanzie decesso e invalidità permanente totale quando insorgono in conseguenza di uno stesso evento garantito.

Qualora dopo aver ricevuto un'indennità derivante dall'invalidità parziale conseguente a un Evento garantito, lei deceda per i postumi dello stesso evento, noi verseremo agli aventi diritto il capitale previsto in caso di decesso nel limite dell'importo indicato nella Tabella degli Indennizzi previa deduzione dell'indennità che le avremo già versato a titolo di invalidità permanente parziale.

4. DEFINIZIONE DELLA PERDITA

Per perdita si intende l'amputazione completa o la paralisi completa dell'arto considerato o l'anchilosì di tutte le articolazioni.

5. COSA ESCLUDIAMO

Oltre alle esclusioni generali applicabili al contratto sub "QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI AL CONTRATTO?" del capitolo "QUADRO CONTRATTUALE", sono esclusi:

- Gli incidenti causati da: cecità, paralisi e malattie mentali oltre a tutte le malattie o infermità esistenti al momento della sottoscrizione del contratto.
- Gli incidenti derivanti dalla pratica di determinati sport quali: ascensioni su pareti rocciose, alpinismo, slittino da competizione, immersione sottomarina con o senza apparecchiatura autonoma, paracadutismo e qualunque sport aereo, compreso aquilone o qualunque mezzo analogo, speleologia, così come quelli derivanti da un allenamento o dalla partecipazione a competizioni sportive.
- Gli incidenti causati dall'uso di un motociclo di cilindrata superiore a 125 cm³ come conducente o passeggero.
- Gli incidenti causati da una società di trasporto non abilitata al trasporto pubblico di persone.

6. COME SI CALCOLA L'INDENNITÀ?

L'importo dell'indennità può essere fissato soltanto dopo il consolidamento, vale a dire dopo la data a partire dalla quale i postumi dell'incidente si sono stabilizzati.

Il tasso definitivo dopo un Infortunio a un arto o organo già lesionato sarà pari alla differenza tra il tasso determinato in base alla tabella e alle condizioni di applicazione e il tasso anteriore all'Infortunio.

Se lei è vittima di un'infermità che non figura nella tabella "Tabella di invalidità" di cui innanzi, determiniamo il tasso di incapacità corrispondente comparandone la gravità a quella dei casi previsti nella detta tabella, senza considerare l'attività professionale della vittima ai fini della determinazione della gravità dell'infermità.

Se si stabilisce, dal punto di vista medico, che l'Assicurato è mancino, il tasso di incapacità previsto per l'arto superiore destro si applica all'arto superiore sinistro e viceversa.

Se l'Infortunio comporta lesioni multiple, il tasso di incapacità utilizzato per il calcolo della somma che verseremo sarà calcolato applicando al tasso della tabella che precede il metodo adottato per la determinazione del tasso di incapacità in caso di infortunio sul lavoro, con un tasso globale massimo del 100%.

L'applicazione della tabella che precede presuppone in tutti i casi che le conseguenze dell'Infortunio non siano aggravate dall'azione di una malattia o da un'infermità anteriore e che la vittima abbia seguito adeguate cure mediche. Diversamente, il tasso sarebbe determinato tenendo conto delle conseguenze dell'Infortunio su una persona che si trovi in uno stato fisico normale e che abbia seguito un trattamento razionale.

7. QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO?

La sua dichiarazione di sinistro dovrà essere accompagnata da quanto segue:

- Certificato medico;
- Eventuali dichiarazioni dei testimoni che stabiliscano la rilevanza o l'importanza dell'Infortunio.

Durante il periodo di cura, l'Assicurato dovrà consentire al consulente medico da noi designato di avere libero accesso alla sua cartella clinica in modo tale da poter valutare le conseguenze dell'Infortunio.

In caso di disaccordo sulle cause o sulle conseguenze dell'Infortunio, sottoporremo la sua controversia a 2 periti, di cui uno scelto dall'Assicurato o dai suoi aventi diritto, e uno scelto da noi, con riserva dei nostri rispettivi diritti.

In caso di divergenza, sarà nominato un 3° perito, di comune accordo o dal Presidente del Tribunale Penale del luogo in cui lei risiede.

RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA ALL'ESTERO

1. COSA GARANTIAMO

Le conseguenze pecuniarie in cui lei può incorrere a seguito di una richiesta amichevole o domanda giudiziale avanzata nei suoi confronti dal terzo lesa, in ragione di qualsiasi danno fisico o materiale, causato a quest'ultimo da un incidente, incendio o esplosione sopravvenuti nel corso del suo viaggio, **nel limite degli importi indicati nella Tabella delle garanzie.**

La garanzia si applica alle seguenti condizioni:

- Quando lei ha causato danni a Terzi e viene sporta denuncia contro di lei per responsabilità civile;
- E quando il fatto dannoso è sopravvenuto tra la data di efficacia iniziale della garanzia e la data di risoluzione o scadenza della stessa, indipendentemente dalla data degli altri elementi costitutivi del Sinistro.

2. COSA ESCLUDIAMO

Oltre alle esclusioni generali applicabili al contratto sub "QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI AL CONTRATTO?" del capitolo "QUADRO CONTRATTUALE", sono esclusi:

- I danni da lei causati o provocati intenzionalmente in quanto persona fisica o in quanto dirigente di fatto o di diritto dell'impresa nel caso in cui lei sia una persona morale.
- I danni derivanti dall'uso di veicoli a motore o di qualsiasi apparecchio di navigazione aerea, marittima o fluviale, o per la pratica di sport aerei.
- I danni materiali sopravvenuti su qualsiasi veicolo terrestre a motore o su qualsiasi apparecchio di navigazione aerea, fluviale o marittima.
- I danni derivanti dalla pratica della caccia.
- I danni derivanti da qualsiasi attività professionale.
- Le conseguenze di qualsiasi sinistro materiale o fisico a suo carico o a carico di un suo congiunto, dei suoi ascendenti o discendenti.
- I danni immateriali salvo che siano conseguenti a danni materiali o fisici garantiti, nel qual caso la presa in carico degli stessi è compresa come figura nel massimale previsto nella Tabella degli Indennizzi.
- Tutto quanto disposto di sua iniziativa senza il nostro preventivo consenso.
- Gli infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport: bob, ascensione su parete rocciosa, Skelton, alpinismo, slittino da competizione, qualunque sport aereo, così come quelli che derivano dalla partecipazione a - o dall'allenamento in vista di - partite o competizioni.
- Le ammende oltre a tutte le condanne pecuniarie pronunciate a titolo di sanzioni e che non costituiscono una riparazione diretta di un danno fisico o materiale (quali i danni punitivi o esemplari).

- I danni materiali causati dall'Assicurato/a a computer portatili, telefoni portatili e tablet.
- I danni causati ai beni affidati, noleggiati o prestati all'Assicurato.

3. ACCORDI TRANSATTIVI – RICONOSCIMENTO DELLA RESPONSABILITÀ

Il riconoscimento di responsabilità e/o gli accordi transattivi eventualmente da lei accettati senza il nostro consenso non saranno opponibili nei nostri confronti. Tuttavia, l'accettazione della rilevanza dei fatti non si considera un riconoscimento di responsabilità e lo stesso dicasi per il semplice fatto di aver prestato soccorso urgente a una vittima, quando si tratti di un atto di assistenza che qualunque persona ha il diritto di compiere.

4. PROCEDURA

In caso di azione nei suoi confronti, noi assicuriamo la sua difesa e dirigiamo il processo per i fatti e i danni che rientrano nell'ambito delle garanzie del presente contratto.

Tuttavia, lei può associarsi alla nostra azione nella misura in cui è in grado di giustificare un interesse proprio non preso in carico ai sensi del presente contratto.

Il fatto di provvedere alla sua difesa a titolo conservativo non può essere interpretato come un riconoscimento di garanzia e non implica in alcun modo che noi accettiamo di prendere in carico i danni non garantiti dal presente contratto.

Ciò nondimeno, noi manteniamo, in tal caso, il diritto di esercitare contro di lei un'azione per ottenere il rimborso di tutte le somme pagate o accantonate in sua vece.

5. RICORSO

Per quanto riguarda il ricorso:

- Avanti le giurisdizioni civili, commerciali o amministrative, ne abbiamo il libero esercizio nell'ambito delle garanzie del presente contratto;
- Avanti le giurisdizioni penali, il ricorso è esercitabile solo previo suo consenso;
- Se la controversia riguarda solo interessi civili, il mancato consenso, da parte sua, all'esercizio del ricorso previsto comporta il diritto di chiederle un'indennità pari al pregiudizio che ne conseguirà a nostro carico.

Lei non può opporsi all'esercizio del ricorso da parte nostra contro un terzo responsabile se quest'ultimo è garantito da un altro contratto di assicurazione.

6. INOPPONIBILITÀ DELLE DECADENZE

Anche qualora lei venga meno ai suoi obblighi successivamente a un Sinistro, noi siamo tenuti a indennizzare le persone nei confronti delle quali lei è responsabile.

In tal caso, ciò nondimeno, manteniamo il diritto di esercitare contro di lei un'azione per l'ottenimento del rimborso di tutte le somme che avremo pagato o accantonato in sua vece.

7. SPESE PROCESSUALI

Noi prendiamo in carico le spese processuali, di quietanza e altre spese di liquidazione. Tuttavia, se lei è condannato/a per un importo superiore a quello della garanzia, ciascuno di noi sosterrà tali spese in proporzione alle rispettive quote nella condanna.

AEREO PERSO

1. COSA GARANTIAMO

Se lei perde l'aereo nel viaggio di andata, per qualsiasi motivo, salvo in caso di variazione dell'orario dovuto al vettore, noi le rimborseremo l'acquisto di un nuovo biglietto per la stessa destinazione e con lo stesso mezzo di trasporto inizialmente acquistato, a condizione che lei parta entro 24 ore o con il primo volo disponibile e a concorrenza dell'importo indicato nella **Tabella delle garanzie**.

2. COSA ESCLUDIAMO

Oltre alle esclusioni generali applicabili al contratto sub "QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI AL CONTRATTO?" del capitolo "QUADRO CONTRATTUALE", sono esclusi:

- Le conseguenze di una messa in Quarantena e/o di misure di restrizione degli spostamenti decise da un'autorità competente, che possono interessare l'Assicurato o il suo accompagnatore prima o durante il loro/suo viaggio.

SPESE DI INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

1. COSA GARANTIAMO

Noi le rimborsiamo, prorata temporis, **a concorrenza degli importi indicati nella Tabella delle garanzie**, le spese di soggiorno, già liquidate e non utilizzate (trasporto non compreso), a decorrere dal giorno seguente l'evento che comporta il suo rientro anticipato, nei seguenti casi:

- A seguito del suo trasporto/rimpatrio medico organizzato a nostre cure, nelle condizioni definite innanzi al paragrafo "TRASPORTO/RIMPATRIO";
- Se un parente prossimo (suo congiunto, ascendente o discendente suo o di un suo congiunto, suo fratello o sorella) è ricoverato (**ricovero non previsto**) o decede, e, per tale motivo, lei deve interrompere il suo soggiorno;
- In caso di sinistro (svaligiamento, incendio, danni causati dalle acque) al suo Domicilio che necessiti imperativamente della sua presenza, e per tale motivo lei deve interrompere il suo soggiorno;
- In caso di attentato o catastrofe naturale sopravvenuto a destinazione durante il suo soggiorno in un raggio di 100 km dal suo luogo di villeggiatura, e per tale motivo lei deve interrompere il suo soggiorno.

2. PER QUALE IMPORTO INTERVENIAMO?

L'indennità è proporzionale al numero di giorni del soggiorno non utilizzati. L'indennità è rimborsata nei **limiti indicati nella Tabella delle garanzie per persona**, entro il massimale stabilito per Evento. Per determinare l'indennità, saranno dedotte le spese di istruzione della pratica, per il visto, di assicurazione, le mance, così come i rimborsi o compensi concessi dall'organizzatore del viaggio Contraente del contratto.

3. COSA ESCLUDIAMO

Oltre alle esclusioni previste nelle condizioni generali, non sono garantite le interruzioni conseguenti a:

- Trattamento estetico, cura, interruzione volontaria di gravidanza, fecondazione in vitro e rispettive conseguenze.
- Malattia psichica o mentale o depressiva senza ricovero inferiore a tre giorni.
- Le conseguenze di un'Epidemia o di una pandemia provocata da qualsiasi malattia infettiva contagiosa, comprese quelle causate da un nuovo ceppo, riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o qualunque autorità competente del paese del proprio domicilio o di qualsiasi paese che si prevede di visitare o di attraversare durante il viaggio.

Questa esclusione non si applica se un'Epidemia causa una Malattia Grave o il decesso di un Assicurato, di un membro della famiglia, della persona responsabile di vigilare sui minori o sulle persone maggiorenne affette da disabilità dei quali si è responsabili legali o tutori legali, o del sostituto sul posto di lavoro.

RITARDO DELL'AEREO

1. COSA GARANTIAMO

Questa garanzia vale per:

- Voli di linea delle compagnie aeree andata e/o ritorno con orari pubblicati;
- Voli charter andata con orari indicati sul biglietto aereo di andata.

In seguito a un ritardo all'arrivo dell'aereo dell'Assicurato:

- Superiore alle 3 ore rispetto all'ora inizialmente prevista, per i voli di linea andata e/o ritorno;
- Superiore alle 6 ore rispetto all'ora inizialmente prevista, per i voli charter di andata,

le riconosceremo un indennizzo forfettario, **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**.

Per il calcolo dell'indennità, le ore di ritardo del volo di andata non si sommano alle ore di ritardo del volo di ritorno e riguardano una sola tratta. Tuttavia, la garanzia può valere sul volo di linea di andata e sul volo di linea di ritorno qualora il ritardo per singola tratta superi le 3 ore.

Questa garanzia non si applica qualora lei venga trasferito/a su altra compagnia negli orari inizialmente previsti.

La garanzia è efficace a decorrere dalla data e dall'ora indicati sul biglietto aereo e scade a decorrere dall'arrivo all'aeroporto di destinazione.

2. COSA ESCLUDIAMO

Oltre alle esclusioni generali applicabili al contratto sub "QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI AL CONTRATTO?" del capitolo "QUADRO CONTRATTUALE", non possiamo intervenire nelle seguenti circostanze:

- Guerra civile o estera, sommosse, movimenti popolari, scioperi, atti di terrorismo, presa di ostaggi o sabotaggio, radioattività comunque manifestata, si, qualunque effetto di origine nucleare o causato da qualunque fonte di irraggiamento ionizzante nel paese di partenza, di transito e di destinazione.
- Qualunque evento che metta in pericolo la sicurezza del suo viaggio nella misura in cui la sua destinazione è sconsigliata dal Ministero degli Affari Esteri ed italiano.
- Decisione delle autorità aeroportuali, delle autorità dell'aviazione civile o di qualunque altra autorità che ne abbia dato l'annuncio 24 ore prima della data di partenza del suo viaggio.
- Eventi sopravvenuti tra la data di prenotazione del suo viaggio e la data di sottoscrizione del presente contratto.
- Perdita del volo su cui era confermata la sua prenotazione, per qualsivoglia ragione.
- Non ammissione a bordo conseguente al mancato rispetto dell'ora limite di registrazione dei bagagli e/o di presentazione all'imbarco.

3. QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO?

Lei deve:

- Compilare e/o far timbrare una dichiarazione di ritardo da una persona competente della compagnia aerea con cui viaggia o da una persona competente dell'aeroporto;
- Trasmetterci, dal suo rientro e al più tardi entro i successivi 15 giorni, la dichiarazione di ritardo debitamente compilata, la fotocopia del suo biglietto aereo, la fattura di acquisto del biglietto garantito e la matrice della carta d'imbarco.

RITORNO IMPOSSIBILE

1. NATURA DELLA GARANZIA

Questa garanzia ha per oggetto l'indennizzo delle sue spese di alloggio, vitto ed effetti di prima necessità, entro i limiti indicati nella Tabella degli Indennizzi, che restano a suo carico nelle situazioni che soddisfano le condizioni qui di seguito descritte.

2. CONDIZIONI DELLA GARANZIA

La garanzia "RITORNO IMPOSSIBILE" copre la sua impossibilità assoluta di lasciare il suo luogo di soggiorno alla sua data di ritorno inizialmente prevista per una causa che abbia le caratteristiche di forza maggiore e che risponda alle seguenti condizioni cumulative:

- Indipendente dalla sua volontà, sconosciuta e imprevedibile al momento della sua partenza;
- A lei estranea e in particolare non legata al suo stato di salute come in caso di malattia o ferita dell'Assicurato;

• Indipendente dall'inadempimento degli organismi incaricati del suo viaggio di ritorno (tour operator, agenzia di viaggio compagnia aerea, ecc.) e/o dei fornitori di servizi a cui facciano ricorso tali organismi, nell'organizzazione materiale del viaggio o nel rispetto dei loro obblighi legali nei suoi confronti;

• Indipendente dallo sciopero dei suddetti organismi incaricati del viaggio dell'Assicurato.

La garanzia copre i prolungamenti del soggiorno conseguenti, direttamente o indirettamente, a una Catastrofe naturale o a un atto di terrorismo, in deroga alle esclusioni generali del presente contratto.

Lei dovrà giustificare, al momento della dichiarazione del Sinistro, di aver soddisfatto le soprastanti condizioni.

Questa garanzia non prevede la presa in carico delle spese da lei sostenute e per le quali ha ricevuto o riceverà un indennizzo (o qualunque altra forma di compensazione, pasti, rinfreschi, alloggio, trasferimenti, assistenza) da parte del vettore, dell'agenzia viaggi, del Tour Operator o degli emittenti della carta di pagamento.

3. ESTENSIONE DELLA GARANZIA

Noi le rimborsiamo le spese alloggio effettivamente sostenute (spese di hotel, pasti ed effetti di prima necessità) nei limiti:

- Dell'importo indicato nella Tabella degli Indennizzi;
- Della sua impossibilità assoluta di lasciare il suo luogo di soggiorno;
- Di un massimo di 3 notti consecutive.

4. QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Gli importi sono rimborsati dietro presentazione, da parte sua, di una parte dei giustificativi originali (fatture) delle spese sostenute e del biglietto di trasporto del ritorno inizialmente previsto così come della fattura originale del viaggio.

La prima notte successiva alla data di partenza inizialmente prevista non è mai indennizzata.

5. ESCLUSIONI

Non è coperto dalla presente garanzia il ritorno impossibile dovuto a:

- Inadempimento degli organismi incaricati del suo viaggio di ritorno (tour operator, agenzia viaggi, compagnia aerea, ecc.) e/o dei fornitori di servizi a cui tali organismi fanno ricorso, nell'organizzazione materiale del viaggio o nel rispetto dei loro obblighi di legge nei suoi confronti.
- Scioperi degli organismi summenzionati incaricati del viaggio dell'Assicurato.
- Le conseguenze di una messa in Quarantena e/o di misure di restrizione degli spostamenti decise da un'autorità competente, che possono interessare l'Assicurato o il suo accompagnatore prima o durante il loro/suo viaggio.

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA: COSA GARANTIAMO

ASSISTENZA ALLE PERSONE IN CASO DI MALATTIA O FERITA NEL CORSO DEL VIAGGIO

1. TRASPORTO/RIMPATRIO

Se mentre è in viaggio lei si ammala o si ferisce, i nostri medici si mettono in contatto con il medico locale che l'ha ricevuto/a a seguito della sua Malattia o Infortunio.

Le informazioni raccolte presso il medico locale ed eventualmente presso il medico curante abituale ci permettono, successivamente alla decisione dei nostri medici, di attivare ed organizzare in funzione delle sole esigenze mediche:

- Il suo ritorno al Domicilio;
- Oppure il suo trasporto, se del caso sotto sorveglianza medica, a un servizio ospedaliero appropriato vicino al suo Domicilio, con veicolo sanitario leggero, in ambulanza, in treno (posto a sedere in 1a classe, cuccetta 1a classe o vagone letto), in aereo di linea o con aereo sanitario.

Analogamente, in funzione delle sole esigenze mediche e su decisione dei nostri medici, possiamo attivare e organizzare in alcuni casi, un primo trasporto a un centro di cura di prossimità, prima di prevedere un ritorno in una struttura vicina al suo Domicilio.

Ai fini di decidere la modalità di trasporto, il mezzo utilizzato per il trasporto e il luogo dell'eventuale ricovero, si prendono in considerazione esclusivamente la sua situazione medica e il rispetto dei regolamenti sanitari in vigore.

IMPORTANTE

Al riguardo, si conviene espressamente che, al fine di evitare conflitti tra le autorità mediche, la decisione finale da adottare spetta in ultima istanza ai nostri medici.

Peraltro, nel caso in cui lei si rifiuti di seguire la decisione ritenuta più opportuna dai nostri medici, lei ci esonera da qualunque responsabilità, in particolare in caso di ritorno con i suoi mezzi propri o in caso di aggravamento delle sue condizioni di salute.

2. RITORNO DEI FAMILIARI ASSICURATI O DI UN ACCOMPAGNATORE ASSICURATO E DEGLI ANIMALI DOMESTICI

In caso di suo rimpatrio a nostra cura, secondo il parere del nostro Servizio Medico, noi organizziamo il trasporto dei suoi Familiari assicurati o di una persona assicurata che si sposti con lei al fine, se possibile, di accompagnarla nel suo ritorno.

Tale trasporto si farà:

- Con lei;
- Oppure individualmente.

Noi prendiamo in carico il trasporto di tale persona assicurata, in treno 1a classe o aereo classe economica e delle spese di taxi, alla partenza, affinché possa recarsi dal suo luogo di viaggio alla stazione o all'aeroporto, e all'arrivo, dalla stazione/aeroporto al Domicilio.

Noi organizziamo e prendiamo in carico il trasporto degli animali (cani, gatti) in una struttura di custodia o presso una persona designata dall'assicurato, residente in Italia a meno di 50 chilometri dal domicilio dell'Assicurato, **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**. È necessario fornire copie delle fatture corrispondenti.

Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione "PRESENZA DURANTE IL RICOVERO".

3. PRESENZA DURANTE IL RICOVERO

In caso di suo ricovero nel luogo della Malattia o dell'Infortunio e se i nostri medici giudicano, sulla base delle informazioni comunicate dai medici locali, che il suo ritorno non può avvenire prima di 2 giorni, noi organizziamo e prendiamo in carico il viaggio di andata e ritorno dal suo paese di Domicilio, in treno 1a classe o in aereo in classe economica, di una persona di sua scelta affinché quest'ultima possa raggiungerla.

Noi prendiamo in carico altresì le spese di hotel della persona (pernottamento e prima colazione), **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**.

Questa prestazione non è cumulabile con la prestazione "RITORNO DEI FAMILIARI ASSICURATI O DI UN ACCOMPAGNATORE ASSICURATO E DEGLI ANIMALI DOMESTICI".

4. ACCOMPAGNAMENTO DEI FIGLI

Se, malato/a o ferito/a, lei si trova impossibilitato/a a occuparsi dei suoi figli assicurati di età inferiore ai 18 anni o disabili maggiorenni che viaggiano con lei, noi organizziamo e prendiamo in carico il viaggio di andata e ritorno in treno 1a classe o in aereo in classe economica dal suo paese di Domicilio, di una persona di sua scelta o di una nostra hostess al fine di riportare i suoi figli nel suo paese di Domicilio o al domicilio di un suo familiare scelto da lei in treno 1a classe o in aereo in classe economica.

I biglietti dei suoi figli restano a suo carico.

5. PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO

Lei è malato/a o ferito/a mentre è in viaggio ma il suo stato di salute non necessita del rimpatrio medico, secondo il parere dei nostri medici conformemente ai termini del paragrafo "TRASPORTO/RIMPATRIO", noi prendiamo in carico le eventuali spese supplementari di trasporto da lei sostenute per la prosecuzione del viaggio interrotto, nel limite del prezzo del viaggio di ritorno al suo Domicilio, il giorno e nel luogo dell'infortunio.

6. AUTISTA SOSTITUTIVO (SOLO ZONA 1 E 2)

Lei è malato/a o ferito/a mentre è in viaggio. Se il suo stato di salute non le permette più di guidare il suo veicolo e nessuno dei passeggeri può sostituirla, noi le mettiamo a disposizione:

- Un autista per riportare il veicolo al suo Domicilio, seguendo l'itinerario più diretto. Noi prendiamo in carico le spese di viaggio e il salario dell'autista;
- Oppure un biglietto del treno di 1a classe o di aereo in classe economica al fine di permetterle di recuperare il suo veicolo successivamente oppure affinché una persona da lei designata possa riportare il veicolo.

Le spese del percorso (carburante, pedaggi eventuali, passaggi in barca, spese di hotel e ristorante degli eventuali passeggeri) restano a suo carico.

L'autista opera nel rispetto del regolamento professionale applicabile vigente. Questa garanzia le viene concessa se il suo veicolo è debitamente assicurato e in perfetto stato di marcia, conforme alle norme del Codice della Strada nazionale e internazionale e soddisfa le norme sui controlli tecnici obbligatori. In caso contrario, ci riserviamo il diritto di non inviare l'autista e, in sostituzione di tale servizio, le forniamo e prendiamo in carico un biglietto del treno 1a classe o di aereo in classe economica per permetterle di andare a cercare il veicolo.

7. PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Se a seguito di Malattia o Infortunio sopravvenuta/o durante il Soggiorno, l'assicurato è immobilizzato e si trova obbligato a prolungare il soggiorno in loco e i nostri medici giudicano sulla base delle informazioni comunicate dai medici locali che lo stato di salute dell'Assicurato non necessita di Ricovero, noi prendiamo in carico le spese di prolungamento del soggiorno dell'Assicurato **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella degli Indennizzi.**

Noi prendiamo altresì in carico un titolo di trasporto nel limite di un biglietto aereo (solo biglietto di ritorno) in classe economica o biglietto del treno in 1a classe, per permettere all'Assicurato di rientrare al suo Domicilio a condizione che non possa utilizzare o modificare il titolo di trasporto inizialmente acquistato nell'ambito del suo Soggiorno.

La nostra presa in carico cessa a decorrere dal giorno in cui i nostri medici giudicano, sulla base delle informazioni comunicate dai medici locali, che l'Assicurato è in grado di rientrare al suo paese di Domicilio.

8. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI RICOVERO DI UN PARENTE PROSSIMO, DEL SUO SOSTITUTO PROFESSIONALE O DELLA PERSONA INCARICATA DELLA CUSTODIA DI SUO FIGLIO MINORENNE E/O MAGGIORENNE DISABILE RIMASTO AL DOMICILIO

Mentre è in viaggio, lei viene a sapere del ricovero grave e imprevisto superiore a 72 ore sopravvenuto durante il suo spostamento e nel suo paese di Domicilio:

- Di un Parente prossimo;
- Del suo sostituto professionale;
- Della persona incaricata della custodia di suo figlio minorenne e/o maggiorenne disabile rimasto al Domicilio.

Affinché lei:

- Raggiunga la persona ricoverata nel suo paese di Domicilio;
- Prenda la sua attività professionale lasciata vacante a causa della mancanza del suo sostituto professionale, essendo indispensabile la sua presenza sul posto di lavoro;
- Raggiunga i suoi figli lasciati in custodia al suo Domicilio.

Noi organizziamo:

- Il suo viaggio di andata e ritorno;
- Oppure il suo viaggio di sola andata e quello di una persona assicurata di sua scelta che si sposta con lei, e prendiamo in carico il/i biglietto/i del treno in 1a classe o aereo in classe economica fino al suo paese di Domicilio nonché, se del caso, delle spese di taxi, alla partenza, per recarsi dal luogo del soggiorno alla stazione o all'aeroporto, e all'arrivo, dalla stazione/aeroporto al Domicilio.

Qualora non vengano presentati i giustificativi (certificato di ricovero, giustificativo attestante il legame di parentela) entro il termine di 30 giorni, ci riserviamo il diritto di fatturarle l'intera prestazione.

9. RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE

Per poter beneficiare di tali rimborsi, occorre rientrare incessantemente Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o di un qualsiasi ente previdenziale ed effettuare, al ritorno nel proprio paese di Domicilio o in loco, tutte le procedure necessarie per recuperare tali spese dagli enti interessati e comunicarci i documenti giustificativi indicati di seguito.

Prima dello spostamento, consigliamo di munirsi di moduli adeguati alla natura e alla durata di detto spostamento, nonché al paese in cui ci si reca (per lo Spazio economico europeo e per la Svizzera, munirsi della tessera europea di assicurazione malattia).

Questi diversi moduli sono rilasciati dall'ente competente per beneficiare, in caso di Malattia o di Infortunio, di una presa in carico diretta delle spese mediche da parte di tale ente.

IMPORTO E MODALITÀ DI PRESA IN CARICO

Rimborseremo l'importo delle spese mediche sostenute, che rimane a carico dell'Assicurato dopo il rimborso effettuato dalla Sistema Sanitario Nazionale, dalla mutua e/o da qualsiasi altro ente di previdenza **fino agli importi indicati nella Tabella degli importi di garanzia**, per la durata del contratto.

L'Assicurato (o i suoi aventi diritto) si impegna/si impegnano a effettuare, al ritorno nel paese di Domicilio o in loco, tutte le procedure necessarie per il recupero di tali spese presso gli enti interessati, nonché a fornirci i seguenti documenti:

- Conteggi originali degli enti sociali e/o previdenziali che giustificano i rimborsi ottenuti;
- Fotocopie delle cartelle delle cure che dimostrano le spese sostenute.

In mancanza, non potremmo procedere al rimborso.

Nell'ipotesi in cui la Sistema Sanitario Nazionale e/o gli enti a cui l'Assicurato contribuisce non prendano in carico l'onere delle spese mediche sostenute, provvederemo a rimborsare l'Assicurato **fino agli importi massimi indicati nella Tabella degli importi di garanzia**, per la durata del contratto, a condizione che ci trasmetta preventivamente le fatture originali delle spese mediche e l'attestazione di non presa in carico proveniente dalla Sistema Sanitario Nazionale, dalla mutua e da qualsiasi altro ente previdenziale.

NATURA DELLE SPESE MEDICHE CHE DANNO DIRITTO A RIMBORSO

Il rimborso copre le spese di seguito definite qui di seguito, purché riguardino le cure ricevute a seguito di una Malattia o di una lesione che si verifica:

- Onorari per il medico;
- Spese per farmaci prescritti da un medico o da un chirurgo;
- Costo di ambulanza o taxi ordinato da un medico per un percorso locale;
- Urgenza dentale fino **all'importo indicato nella Tabella degli importi di garanzia**;
- Spese di ricovero quando l'Assicurato è giudicato in-trasportabile per decisione dei nostri medici, dopo aver raccolto informazioni presso il medico locale. Il rimborso di queste spese di ricovero cessa dal giorno in cui siamo in grado di effettuare il trasporto, anche se l'Assicurato decide di rimanere in loco.

10. ANTICIPO SULLE SPESE DI RICOVERO

Se l'Assicurato si ammala o subisce lesioni durante un Viaggio ed è ricoverato, possiamo anticipare le spese di ricovero fino all'importo indicato nella Tabella degli importi di garanzia.

L'anticipo sarà effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni cumulative:

- Per cure prescritte in accordo con i nostri medici;
- Finché questi ritengono l'Assicurato intrasportabile dopo aver raccolto informazioni dal medico locale.

Nessun anticipo è accordato a partire dal giorno in cui siamo in grado di effettuare il trasporto, anche se l'Assicurato decide di rimanere in loco.

L'Assicurato si impegna a effettuare le procedure necessarie al recupero delle spese mediche presso gli enti di assicurazione interessati e a effettuare il rimborso dell'anticipo a EUROP ASSISTANCE.

Si ricorda che le spese non prese in carico dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) o di qualsiasi altra istituzione saranno prese in carico alle condizioni e nelle modalità previste dal RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE.

ASSISTENZA IN CASO DI DECESSO

1. TRASPORTO DELLA SALMA E SPESE PER IL FERETRO IN CASO DI DECESSO DI UN ASSICURATO

L'Assicurato decede mentre è in viaggio: noi organizziamo e prendiamo in carico il trasporto del defunto assicurato fino al luogo delle esequie nel suo paese di Domicilio.

Inoltre, prendiamo in carico tutte le spese di preparazione e pianificazione specifica riguardanti esclusivamente il trasporto, ad esclusione delle altre spese.

Partecipiamo altresì alle spese per il feretro o alle spese per l'urna, che la famiglia si procura presso l'impresa di pompe funebri di sua scelta, **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**, e dietro presentazione della fattura originale.

Le altre spese (in particolare di cerimonia, convogli locali, tumulazione) restano a carico della famiglia.

2. RITORNO DEI FAMILIARI O DI UN ACCOMPAGNATORE ASSICURATI IN CASO DI DECESSO DI UN ASSICURATO

Se del caso, organizziamo e prendiamo in carico il ritorno, in treno in 1a classe o in aereo in classe economica nonché, se del caso, le spese di taxi, alla partenza e all'arrivo, di una persona assicurata o dei Familiari assicurati in viaggio con il defunto cosicché possa(n) assistere alle esequie, nella misura in cui i mezzi inizialmente previsti per il suo/loro ritorno nel paese del Domicilio non possano essere utilizzati.

Noi organizziamo e prendiamo in carico altresì il trasporto degli animali (cani, gatti) in una struttura di custodia o presso una persona designata dall'assicurato, residente in Francia a meno di 50 chilometri dal domicilio dell'Assicurato, **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**. È necessario fornire copie delle fatture corrispondenti.

3. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI DE- CESSO DI UN PARENTE PROSSIMO, DEL SUO SOSTITUTO PROFESSIONALE O DELLA PERSONA INCARICATA DELLA CUSTODIA DI SUO FIGLIO MINORENNE E/O MAGGIO- RENNE DISABILE RIMASTO AL DOMICILIO

Mentre è in viaggio viene a sapere del decesso nel suo paese di Domicilio, sopravvenuto durante il suo spostamento:

- Di un Parente prossimo;
- Del suo sostituto professionale;
- Della persona incaricata della custodia di suo figlio minorenne e/o maggiorenne disabile rimasto al Domicilio.

Affinché lei:

- Possa assistere alle esequie del defunto nel suo paese di Domicilio;
- Riprenda la sua attività professionale lasciata vacante per mancanza del suo sostituto professionale, essendo indispensabile la sua presenza in loco di lavoro;
- Raggiunga i suoi figli lasciati in custodia al suo Domicilio.

Noi organizziamo:

- Il suo viaggio di andata-ritorno;
- Oppure il suo viaggio di sola andata e quello di una persona assicurata di sua scelta che si sposta con lei, e prendiamo in carico il/i biglietto/i del treno in 1a classe o aereo in classe economica fino al suo paese di Domicilio, nonché, se del caso, le spese di taxi alla partenza, per recarsi dal luogo di soggiorno alla stazione o all'aeroporto, e all'arrivo, dalla stazione/aeroporto al Domicilio.

Qualora non vengano presentati i giustificativi (certificato di decesso, giustificativo attestante il legame di parentela) entro il termine di 30 giorni, ci riserviamo il diritto di fatturarle l'intera prestazione.

Questa prestazione è concessa nella misura in cui la data delle esequie è anteriore alla data inizialmente prevista per il suo ritorno.

ASSISTENZA VIAGGIO PRIMA DEL VIAGGIO E DURANTE IL VIAGGIO

PRIMA DEL VIAGGIO

1. INFORMAZIONI DI VIAGGIO (TUTTI I GIORNI DALLE 08:00 ALLE 19:30, ORA ITALIANA, ESCLUSI DOMENICHE E FESTIVI)

Su sua richiesta, possiamo fornirle informazioni su:

- Precauzioni mediche da adottare prima di mettersi in viaggio (vaccinazioni, medicinali, ecc.);
- Formalità amministrative da adempiere prima del viaggio o durante il viaggio (visti, ecc.);
- Condizioni di viaggio (possibilità di trasporto, orari aerei, ecc.);
- Condizioni di vita locale (temperatura, clima, alimentazione, ecc.).

DURANTE IL VIAGGIO

2. CONSIGLI PEDIATRICI

Su richiesta di un beneficiario, Europ Assistance lo mette in contatto con uno dei suoi medici. Questo servizio di informazione, gestito da consulenti sanitari, ha per scopo di rispondere a tutte le domande mediche. Le prestazioni sono soltanto telefoniche, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00 (ora italiana). Le informazioni comunicate dai nostri specialisti non possono essere sostituite da quelle del professionista abituale. In nessun caso saranno oggetto di una conferma scritta.

3. BABYSITTER IN CASO DI RICOVERO

In caso di ricovero **dell'adulto in carico**, Europ Assistance rimborsa le spese sostenute per la sorveglianza dei **figli minori o disabili (fino ad un massimo di 20 ore)**.

4. ANTICIPO DELLA CAUZIONE PENALE E PRESA IN CARICO DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATO (SOLO ESTERO)

Lei è in viaggio all'Estero ed è oggetto di un'azione giudiziaria esclusivamente a seguito di un incidente stradale (esclusa qualunque altra causa): noi anticipiamo la cauzione penale **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**.

Lei si impegna a rimborsarci tale anticipo al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della nostra fattura o non appena le autorità preposte le avranno restituito tale cauzione, se la restituzione ha luogo prima della scadenza di tale termine.

Inoltre, noi prendiamo in carico le spese dell'avvocato che lei, in ragione di tale fatto, ha dovuto sostenere in loco **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**, a condizione che i fatti in questione non siano, nella legislazione del paese, passibili di sanzioni penali.

Questa prestazione non copre i seguiti giudiziari avviati nel suo paese di Domicilio, a seguito di un incidente stradale avvenuto all'Estero.

5. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI ATTENTATO

Mentre è in viaggio viene a sapere che è sopravvenuto un Attentato in un raggio massimo di 100 km dal luogo in cui lei soggiorna. Se desidera abbreviare la durata del viaggio, organizziamo e prendiamo in carico il suo viaggio in treno in 1a classe o in aereo in classe economica dal luogo del suo soggiorno fino al suo Domicilio, nonché, se del caso, le spese di taxi, alla partenza, per recarsi dal luogo del soggiorno alla stazione o all'aeroporto, e all'arrivo, dalla stazione/aeroporto fino al Domicilio.

La richiesta di ritorno anticipato deve essere formulata entro un termine massimo di 72 ore dall'Attentato.

6. RITORNO ANTICIPATO IN CASO DI CATASTROFE NATURALE

Mentre è in viaggio sopravviene una catastrofe naturale nel luogo in cui lei si trova. Lei non è ferito/a, ma desidera abbreviare la durata del viaggio. Organizziamo e prendiamo in carico il suo viaggio in treno in 1a classe o in aereo in classe economica dal luogo del suo soggiorno fino al suo Domicilio, nonché, se del caso, le spese di taxi, alla partenza, per recarsi dal luogo del soggiorno alla stazione o all'aeroporto, e all'arrivo, dalla stazione/aeroporto fino al Domicilio. La richiesta di ritorno anticipato deve essere formulata entro un termine massimo di 72 ore dalla catastrofe naturale.

7. VEICOLO SOSTITUTIVO

In caso di incidente, incendio o furto del suo veicolo personale durante il suo soggiorno, rimborsiamo le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo equivalente per una durata di 4 giorni. La garanzia è concessa a condizione che l'Aderente dimostri la rilevanza del sinistro.

8. INVIO DI MEDICINALI ALL'ESTERO

Mentre lei è in viaggio all'Estero, i suoi medicinali indispensabili al proseguimento della cura e la cui interruzione le fa correre, secondo il parere dei nostri medici, un rischio per la sua salute, sono andati perduti o sono stati rubati; noi ricerchiamo medicinali equivalenti in loco, e, in tal caso, organizziamo una visita medica con un medico locale che potrà prescriverglieli. Le spese mediche e dei medicinali restano a suo carico.

Se non esistono medicinali equivalenti in loco, organizziamo, esclusivamente dall'Italia, l'invio dei medicinali prescritti dal suo medico curante a condizione che quest'ultimo trasmetta ai nostri medici un duplicato della ricetta che le ha rilasciato e che tali medicinali siano disponibili nelle farmacie di città.

Prendiamo in carico le spese di spedizione e le rifatturiamo le spese di dogana e il costo di acquisto dei medicinali che lei si impegna a rimborsarci al ricevimento della fattura.

Queste spedizioni sono soggette alle condizioni generali delle società di trasporto che utilizziamo e in ogni caso, sono soggette alla regolamentazione e alle condizioni imposte dall'Italia e alla legislazione nazionale del singolo paese in materia di importazione ed esportazione di medicinali.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite, furti dei medicinali e restrizioni normative che potrebbero ritardare o rendere impossibile il trasporto dei medicinali, o per le conseguenze che ne derivano. In ogni caso, sono escluse le spedizioni di prodotti ematici ed emoderivati, prodotti riservati a uso ospedaliero o prodotti che necessitano di condizioni particolari di conservazione, in particolare in frigorifero e, più in generale, i prodotti non disponibili in officina farmaceutica in Italia. Peraltro, la cessazione della fabbricazione, il ritiro dal mercato o l'indisponibilità dei medicinali in Italia costituiscono casi di forza maggiore che possono ritardare o rendere impossibile l'esecuzione della prestazione.

9. ASSISTENZA IN CASO DI FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE DEI SUOI DOCUMENTI D'IDENTITÀ O DEI SUOI MEZZI DI PAGAMENTO

Mentre è in viaggio perde o si fa rubare i documenti d'identità. Tutti i giorni dalle 08:00 alle 19:30 (ora italiana) esclusi domeniche e festivi, dietro semplice richiesta al nostro Servizio Informazioni, la informiamo sulle pratiche da svolgere (deposito della denuncia, rinnovo dei documenti di identità, ecc.).

Si tratta di informazioni fornite a titolo indicativo. In nessun caso costituiscono una consulenza in materia giuridica. A seconda dei casi, la indirizzeremo verso organismi o categorie di professionisti che possono risponderle. Non possiamo in nessun caso essere ritenuti responsabili né dell'interpretazione né dell'utilizzo che lei potrà fare delle informazioni comunicate.

In caso di perdita o furto dei suoi mezzi di pagamento, carta/e di credito, libretto/i degli assegni e a condizione di ricevere l'attestazione di perdita o di furto rilasciata dalle autorità locali, le facciamo pervenire un anticipo fondi **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie** affinché lei possa far fronte alle spese di prima necessità, alle seguenti condizioni indispensabili:

- Versamento da parte di un terzo con addebito su carta bancaria della somma corrispondente;
- Oppure versamento da parte del suo istituto bancario della somma corrispondente.

Lei firmerà una ricevuta alla rimessa dei fondi.

10. SPESE DI RICERCA E SOCCORSO

SPESE DI RICERCA E SOCCORSO AL MARE E IN MONTAGNA

Noi prendiamo in carico le spese di ricerca e soccorso al mare e in montagna (compreso sci fuori pista) **a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle garanzie**.

Possono essere rimborsate solamente le spese fatturate da una società debitamente abilitata all'esercizio di tali attività.

SPESE DI SOCCORSO SU PISTA SEGNALATA

Se lei ha un infortunio sciando su pista segnalata, prendiamo in carico le spese di soccorso dal luogo dell'infortunio al centro di cura più vicino senza limiti di importo.

Possono essere rimborsate solamente le spese fatturate da una società debitamente abilitata all'esercizio di tali attività.

La prestazione non comprende né l'organizzazione né l'effettuazione delle attività di ricerca e soccorso.

11. ASSISTENZA PER IL RITORNO AL DOMICILIO DOPO IL RIMPATRIO

Queste garanzie sono effettive soltanto se le condizioni cumulative seguenti sono riunite:

- Lei è stato oggetto di un trasporto/rimpatrio, nell'ambito dell'applicazione della prestazione descritta al capitolo "TRASPORTO/RIMPATRIO".
- E al suo ritorno, alla fine di questo trasporto/rimpatrio, lei è o ricoverato(a) per un periodo superiore a 5 giorni, o immobilizzato(a) a domicilio per una durata superiore a 5 giorni.

Il ricovero o l'immobilizzazione deve obbligatoriamente essere consecutivo al trasporto/rimpatrio.

Lei si impegna, prima dell'applicazione di queste garanzie, a trasmetterci su semplice richiesta da parte nostra tutti i documenti giustificativi:

- Certificato del ricovero in Italia;
- Certificato medico dell'immobilizzazione a domicilio.

Senza la trasmissione di questi documenti giustificativi, soprannominati, saremo costretti a rifiutare l'applicazione di queste garanzie.

A. SORVEGLIANZA DEL FIGLIO MALATO

Europ Assistance organizza ed assume le spese di una di queste due prestazioni:

- O il viaggio andata/ritorno di un parente stretto designato dal beneficiario, che risiede in Italia, per recarsi al capezzale del figlio;
- O la sorveglianza del figlio malato al suo domicilio fino ad un massimo di 10 ore, da una persona competente scelta da noi. La sorveglianza del figlio malato interviene dopo la visita del medico di famiglia dopo che abbia prescritto l'immobilizzazione al domicilio. La ripartizione delle ore di sorveglianza del figlio rimane a scelta dei beneficiari, nella settimana che segue la data dell'immobilizzazione al domicilio del figlio, per un minimo di quattro ore al giorno ed un massimo di dieci.

B. PROFESSORE PRIVATO

Se uno dei figli scolarizzati del beneficiario è ricoverato o immobilizzato all'improvviso e che questo evento causa un'assenza scolastica di una durata superiore a due settimane di lezione, Europ Assistance organizza e prende in carico l'aiuto pedagogico da uno o diversi professori privati secondo le modalità seguenti:

- Lo spostamento a domicilio di uno o diversi professori privati per le lezioni in oggetto e gestite da noi, fino ad un massimo di 15 ore a settimana e per massimo un mese.

C. AIUTO NEI LAVORI DOMESTICI

Organizziamo la messa a disposizione di un'addetta/o alle pulizie per effettuare dei lavori domestici, al suo Domicilio, o al suo rientro dall'ospedale, o alla data del suo ricovero, o durante la sua immobilizzazione a Domicilio.

Prendiamo a carico il costo dell'addetta/o alle pulizie fino ad un massimo di 10 ore, ripartite come lo desidera durante il mese che segue la data del suo ricovero o del suo ritorno a Domicilio o durante l'immobilizzazione a Domicilio (con un minimo di due ore alla volta).

Senza la trasmissione dei documenti giustificativi (attestato di ricovero, certificato medico), ci riserviamo il diritto di fatturarle l'integralità della prestazione.

D. COMFORT DURANTE IL RICOVERO

Lei è ricoverato(a) dopo il trasporto/rimpatrio a titolo del capitolo "TRASPORTO/RIMPATRIO" cui sopra indicato, per al meno 5 giorni: prendiamo a carico le spese di noleggio di un televisore, **fino all'importo indicato nella tabella delle garanzie** per la durata del suo soggiorno in ospedale.

E. SORVEGLIANZA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Lei è ricoverato(a) all'improvviso per almeno 5 giorni dopo una Malattia o un Infortunio accaduto a domicilio. Organizziamo il trasporto dei suoi animali domestici (cane o gatto), fino ad un istituto di guardia adatto vicino al suo Domicilio o fino alla destinazione di sua scelta in Italia e a meno di 50 km dal suo luogo di ricovero. Prendiamo a carico il trasporto dei suoi animali domestici nonché le spese di alloggio nell'istituto di guardia fino all'importo indicato nella tabella delle garanzie, durante la durata del suo soggiorno in ospedale. Questa prestazione è subordinata al rispetto delle condizioni di trasporto, di accoglienza e di alloggio definite dai fornitori di servizi ed istituti di guardia (vaccinazioni in regola, deposito eventuale, ecc).

Questa prestazione può essere organizzata soltanto se lei o una persona autorizzata da lei può accogliere il fornitore di servizi scelto per potergli affidare gli animali.

12. COSA ESCLUDIAMO

Noi non possiamo in nessun caso sostituirci agli organismi locali di soccorso d'urgenza.

Oltre alle esclusioni generali applicabili al contratto sub "Quali sono le esclusioni generali applicabili al contratto?" del capitolo "QUADRO CONTRATTUALE", sono esclusi:

- Le conseguenze dell'esposizione ad agenti biologici infettanti diffusi intenzionalmente o incidentalmente, ad agenti chimici tipo gas da combattimento, ad agenti incapacitanti, ad agenti neurotossici o con effetti neurotossici persistenti.
- Le conseguenze di atti intenzionali da parte sua o le conseguenze di atti dolosi, di tentativi di suicidio o suicidi.
- gli stati di salute e/o malattia e/o ferite preesistenti diagnosticati e/o trattati che sono stati oggetto di ricovero continuo, di ricovero in day hospital o di ricovero ambulatoriale nei 6 mesi precedenti la richiesta, che si tratti della manifestazione o dell'aggravamento di tale stato.
- le spese sostenute senza il nostro consenso o non espressamente previste nelle presenti Disposizioni Generali del contratto.
- le spese non giustificate da documenti originali.
- i sinistri sopravvenuti nei paesi esclusi dalla garanzia o fuori dalle date di validità del contratto, e in particolare al di là della durata del viaggio previsto.
- le conseguenze degli incidenti sopravvenuti nel corso di gare, corse o competizioni motorizzate (o prove delle stesse), soggette, come da regolamento vigente, all'autorizzazione preventiva delle pubbliche autorità, quando partecipa in qualità di concorrente, o nel corso di gare su circuito soggette alla preventiva omologazione delle pubbliche autorità, anche in caso di utilizzo di un suo veicolo.
- i viaggi intrapresi a fini di diagnosi e/o cure mediche o intervento di chirurgia estetica, le loro conseguenze e spese che ne derivano.
- l'organizzazione e la presa in carico del trasporto di cui al capitolo "TRASPORTO/RIMPATRIO" per affezioni benigne che possono essere trattate in loco e che non le impediscono di proseguire il viaggio.

- le richieste di assistenza relative alla procreazione assistita o all'interruzione volontaria di gravidanza, le loro conseguenze e le spese che ne derivano.
- le richieste relative alla procreazione o alla gestazione surrogata, le loro conseguenze e le spese che ne derivano.
- le apparecchiature mediche e le protesi (dentali, uditive, mediche).
- le cure termali, le loro conseguenze e le spese che ne derivano.
- le spese mediche sostenute nel suo paese di Domicilio.
- i ricoveri previsti, le loro conseguenze e le spese che ne derivano.
- le spese ottiche (occhiali e lenti a contatto per esempio).
- i vaccini e le spese di vaccinazione.
- le visite mediche di controllo, le loro conseguenze e le spese che ne derivano.
- gli interventi di carattere estetico, nonché le loro eventuali conseguenze e le spese che ne derivano.
- i soggiorni in una casa di riposo, le loro conseguenze e le spese che ne derivano.
- le rieducazioni, chinesiterapie, chiropratiche, le loro conseguenze e le spese che ne derivano.
- i servizi medici o paramedici e l'acquisto di prodotti il cui carattere terapeutico non è riconosciuto dalla legislazione italiana, e le spese relative.
- i check-up relativi a screening preventivi, i trattamenti o le analisi regolari, le loro conseguenze e le spese che ne derivano.
- le spese di ricerca e soccorso nel deserto.
- l'organizzazione della ricerca e del soccorso di persone, in particolare in montagna, al mare o nel deserto.
- le spese per bagagli di peso eccedente in caso di trasporto aereo e le spese di invio dei bagagli nel caso in cui non abbia potuto trasportarli al seguito.
- le spese di annullamento del viaggio.
- le spese di ristorante.
- le spese di dogana.
- Le conseguenze di una messa in Quarantena e/o di misure di restrizione degli spostamenti decise da un'autorità competente, che possono interessare l'Assicurato o il suo accompagnatore prima o durante il loro/suo viaggio.

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO (OPZIONALE)

1. COSA GARANTIAMO

Noi le rimborsiamo gli acconti o qualunque somma trattenuta dall'organizzatore del viaggio, e a seconda delle condizioni di vendita del viaggio **(a esclusione delle spese di istruzione della pratica, del premio di assicurazione, delle spese per il visto, e di qualunque altra tassa)**, qualora sia obbligato ad annullare o modificare il viaggio prima della partenza.

Le rammentiamo che le tasse aeroportuali, incluse nel prezzo del biglietto, sono spese la cui esigibilità è legata all'imbarco effettivo del passeggero e che la compagnia aeroportuale è tenuta a rimborsarle tali importi se lei non si è imbarcato. Deve consultare le condizioni generali di vendita o di trasporto per conoscere le modalità di rimborso di tali tasse.

2. IN QUALI CASI INTERVENIAMO?

Noi interveniamo per i motivi e le circostanze qui di seguito enumerati; tutte le altre circostanze restano escluse.

MALATTIA GRAVE, INCIDENTE GRAVE, RICOVERO O DECESSO (compresi aggravamento di malattia pregressa e postumi di infortunio pregresso):

- Riguardante lei, un suo congiunto di diritto o di fatto o la persona che l'accompagna, a condizione che figuri sulla stessa fattura del presente contratto di assicurazione;
- Di un familiare suo o della persona che l'accompagna, a condizione che figuri sulla stessa fattura del presente contratto di assicurazione;
- Del suo sostituto professionale, a condizione che il suo nome sia menzionato all'atto dell'iscrizione al viaggio;
- Della persona incaricata, mentre lei è in viaggio:
 - Della custodia dei suoi figli minorenni a condizione che il loro nome sia menzionato alla sottoscrizione del contratto,
 - Della custodia di una persona disabile, a condizione che viva sotto il suo tetto e che lei ne sia il tutore legale e che il suo nome sia menzionato dal momento della sottoscrizione del contratto.

ANNULLAMENTO PER TUTTE LE CAUSE GIUSTIFICATE

Lei acquisisce la garanzia, previa deduzione della franchigia e del minimo indicato nella Tabella delle garanzie:

- In tutti i casi di Annullamento non prevedibile il giorno della sottoscrizione del presente contratto, indipendenti dalla sua volontà e giustificati;
- Nonché in caso di Annullamento, per causa giustificata, di una o più persone iscrittesi quando si è iscritta lei e in qualità di Assicurato ai sensi del presente contratto (massimo 9 persone);
- Nonché in caso di Attentato o di Evento di forza maggiore sopravvenuto nel raggio di 100 km dal suo luogo di villeggiatura nei 15 giorni precedenti la data di partenza, in deroga al paragrafo "QUALI SONO LE LIMITAZIONI IN CASO DI FORZA MAGGIORE O ALTRI EVENTI ASSIMILATI?" del capitolo "QUADRO CONTRATTUALE".

La garanzia "ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO" non copre l'impossibilità di partire legata all'organizzazione materiale del viaggio da parte dell'organizzatore (tour operator, compagnia aerea) compreso in caso di furto e/o di inadempimento di quest'ultimo (sciopero, annullamento, rinvio, ritardo) o alle condizioni di alloggio o di sicurezza della destinazione.

3. COSA ESCLUDIAMO

Oltre alle esclusioni generali applicabili al contratto e sub "QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI AL CONTRATTO?" del capitolo "QUADRO CONTRATTUALE", sono esclusi:

- Annullamento provocato da una persona ricoverata al momento della prenotazione del viaggio o della sottoscrizione del contratto.
- Malattia che necessita di cure con psicofarmaci e/o psicoterapici (compresa la depressione nervosa) salvo quando comporta un ricovero superiore a 4 giorni consecutivi al momento della data di annullamento del viaggio.

- Dimenticanza di una vaccinazione.
- Infortuni derivanti dalla pratica dei seguenti sport: bob, ascensione su parete rocciosa, skeleton, alpinismo, slittino da competizione, qualunque sport aereo, nonché quelli derivanti dalla partecipazione a - o allenamento in vista di - partite o competizioni.
- Mancata presentazione, per qualsivoglia motivo, dei documenti indispensabili al viaggio, quali passaporto, visto, titoli di trasporto, libretto delle vaccinazioni, salvo in caso di furto, il giorno della partenza, del passaporto o della carta d'identità debitamente dichiarato alle autorità competenti.
- Malattie e infortuni già oggetto di accertamento iniziale, di ricaduta, di aggravamento di ricovero tra la data di acquisto del viaggio e la data di sottoscrizione del presente contratto.
- Spese di istruzione della pratica, tasse, spese per visto e premio assicurativo legate al viaggio.
- Per il semplice fatto che la destinazione del suo viaggio è sconsigliata dal Ministero degli Affari Esteri francese.
- Qualunque evento sopravvenuto tra la data di prenotazione del viaggio e la data di sottoscrizione del presente contratto.
- I vettori addetti al trasporto di persone (tra cui in particolare le compagnie aeree) possono imporre, per le persone colpite da determinate patologie o per le donne incinte, restrizioni applicabili fino al momento dell'inizio del trasporto, soggette a modifica senza preavviso (per le compagnie aeree: esame medico, certificato medico, ecc.).
- Pertanto, il rimpatrio di queste persone potrà essere effettuato solo in assenza di un rifiuto del vettore, e ovviamente, in assenza di un parere medico contrario (come previsto e secondo le modalità previste al capitolo "trasporto/rimpatrio") in relazione alla salute dell'Assicurato o del nascituro.
- Le conseguenze di un'Epidemia o di una pandemia provocata da qualsiasi malattia infettiva contagiosa, comprese quelle causate da un nuovo ceppo, riconosciute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o qualunque autorità competente del paese del proprio domicilio o di qualsiasi paese che si prevede di visitare o di attraversare durante il viaggio.

Questa esclusione non si applica se un'Epidemia causa una Malattia Grave o il decesso di un Assicurato, di un membro della famiglia, della persona responsabile di vigilare sui minori o sulle persone maggiorenni affette da disabilità dei quali si è responsabili legali o tutori legali, o del sostituto sul posto di lavoro.
- Le conseguenze di una messa in Quarantena e/o di misure di restrizione degli spostamenti decise da un'autorità competente, che possono interessare l'Assicurato o il suo accompagnatore prima o durante il loro/suo viaggio.

4. PER QUALE IMPORTO INTERVENIAMO?

Noi interveniamo per l'importo delle spese di annullamento o di modifica sostenute il giorno dell'Evento che può comportare l'applicazione della garanzia, conformemente alle condizioni generali di vendita dell'organizzatore del viaggio, con il massimale e la Franchigia indicati nella Tabella delle garanzie.

5. ENTRO QUANDO DEVE DICHIARARCI IL SINISTRO?

Lei deve avvisare immediatamente l'organizzatore del viaggio e avvisarci entro i 5 giorni lavorativi successivi all'evento che comporta la garanzia. A tal fine, lei deve indirizzarci la sua dichiarazione di sinistro.

In caso di Annullamento e/o dichiarazione tardiva, noi prenderemo in carico solamente le spese di Annullamento esigibili alla data in cui è sopravvenuto il sinistro che ha dato luogo all'Annullamento.

LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'indennità dovuta in virtù della presente garanzia non può superare l'importo effettivo delle penali fatturate a seguito dell'annullamento del viaggio. Le spese di istruzione della pratica, le tasse, le spese per il visto e il premio assicurativo non sono rimborsabili.

6. QUALI SONO I SUOI OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In primo luogo, è necessario annullare il viaggio con la compagnia aerea / agenzia di viaggio.

La sua dichiarazione deve essere accompagnata:

- In caso di Malattia o di Infortunio, da un certificato medico che specifichi l'origine, la natura, la gravità e le conseguenze prevedibili della Malattia o dell'Infortunio, nonché la fotocopia del certificato di malattia se lei è un lavoratore dipendente, e le fotocopie delle ricette con le matrici delle confezioni dei medicinali prescritti o eventualmente le analisi e gli esami eseguiti;
- In caso di decesso, un certificato e un giustificativo attestante il legame di parentela;
- Negli altri casi, qualunque giustificativo.

Il certificato medico deve imperativamente essere allegato in busta chiusa all'attenzione del consulente medico da noi indicate.

A tal fine, lei deve esonerare il suo medico dal segreto professionale nei confronti di tale consulente medico. Pena la decadenza, l'Assicurato che richiede l'applicazione della garanzia deve presentare tutti o documenti contrattualmente richiesti e non potrà avvalersi, tranne in caso di forza maggiore, di alcun motivo che ne impedisca la produzione. Qualora lei vi si opponga senza validi motivi, rischia di perdere i suoi diritti alla garanzia.

Per espressa convenzione, lei ci riconosce il diritto di subordinare l'applicazione della garanzia al rispetto di questa condizione.

Lei deve altresì trasmetterci qualunque informazione o documento le siano richiesti al fine di giustificare il motivo del suo Annullamento, in particolare:

- Conteggi della Previdenza sociale o di qualunque altro organismo analogo, relativi al rimborso delle spese di cura e al pagamento delle indennità diarie;
- Originale della fattura di annullamento predisposta dall'organizzatore del viaggio che sottoscrive il contratto;
- Numero del contratto;
- Scheda di iscrizione rilasciata dall'agenzia di viaggi o dall'organizzatore del viaggio che sottoscrive il contratto;
- In caso di Infortunio, lei deve specificarne le cause e le circostanze e fornirci i nomi e gli indirizzi dei responsabili e, se possibile, dei testimoni.

QUADRO CONTRATTUALE

1. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLE COPERTURE

Il contratto concluso tra il Contraente ed Europ Assistance entra in vigore a decorrere dal 01/09/2017.

Nei confronti degli Assicurati, il periodo di validità di tutte le garanzie (a eccezione della garanzia annullamento) corrisponde alle date del soggiorno dichiarate dall'Assicurato e menzionate sul certificato di adesione, con una durata massima di 90 giorni consecutivi, a condizione del pagamento della quota corrispondente. La data di decorrenza delle garanzie non può essere anteriore alla data di sottoscrizione da parte dell'Associazione.

La garanzia "ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO" decorre dal giorno in cui l'assicurato sottoscrive il contratto e scade il giorno di partenza per il viaggio la cui data è citata sulla fattura rilasciata dall'organizzatore del viaggio.

Il premio di ASSICURAZIONE non è rimborsabile.

2. QUALI SONO LE LIMITAZIONI IN CASO DI FORZA MAGGIORE O DI ALTRI EVENTI ASSIMILATI?

Noi non possiamo in alcun caso sostituirci agli organismi locali in caso di urgenza.

Noi non possiamo essere ritenuti responsabili in caso di trasgressione o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute a casi di forza maggiore o eventi quali:

- Guerre civili o straniere, instabilità politica nota, movimenti popolari, sommosse, atti di terrorismo, rappresaglie;
- Raccomandazioni dell'O.M.S. o delle autorità nazionali o internazionali o limitazione della libera circolazione di beni e persone, indipendentemente dal fatto che sia per motivi sanitari, di sicurezza, meteorologici, limitazione o interdizione del traffico aereo;
- Scioperi, esplosioni, catastrofi naturali, disintegrazione del nucleo atomico, o qualunque irradiazione da fonti di energia radioattiva;
- Termine per - e/o impossibilità di - ottenere i documenti amministrativi quali visti di ingresso e di uscita, passaporti, ecc., necessari al suo trasporto all'interno del - o fuori dal - paese in cui si trova o al suo ingresso nel paese previsto dai nostri medici per il ricovero;
- Ricorso a servizi pubblici locali o a soggetti a cui dobbiamo ricorrere ai sensi della normativa locale e/o internazionale;
- Inesistenza o indisponibilità di mezzi tecnici o umani adatti al trasporto (compreso il rifiuto a effettuare l'intervento).

3. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

I vettori addetti al trasporto di persone (tra cui in particolare le compagnie aeree) possono imporre, per le persone colpite da determinate patologie o per le donne incinte, restrizioni applicabili fino al momento dell'inizio del trasporto, soggette a modifica senza preavviso (per le compagnie aeree: esame medico, certificato medico, ecc.).

Pertanto, il rimpatrio di queste persone potrà essere effettuato solo in assenza di un rifiuto del vettore, e ovviamente, in assenza di un parere medico contrario (come previsto e secondo le modalità previste al capitolo "trasporto/rimpatrio") in relazione alla salute dell'Assicurato o del nascituro.

4. QUALI SONO LE ESCLUSIONI GENERALI APPLICABILI AL CONTRATTO?

Le esclusioni generali del contratto sono le esclusioni comuni all'insieme delle garanzie assicurative e delle prestazioni di assistenza descritte nelle presenti Disposizioni Generali. Sono esclusi:

- Guerre civili o straniere, sommosse, movimenti popolari.
- Partecipazione volontaria di un Assicurato a sommosse o scioperi, risse o percosse.
- Conseguenze della disintegrazione del nucleo atomico o qualunque irradiazione proveniente da una fonte di energia radioattiva.
- Salvo deroga, terremoto, eruzione vulcanica, maremoto, inondazione o cataclisma naturale.
- Qualunque atto intenzionale da parte sua che possa comportare l'applicazione della garanzia contrattuale.
- Conseguenze dell'uso di medicinali, droghe, stupefacenti e prodotti assimilati non ordinati dal medico e uso di alcool oltre il tasso previsto dalla legislazione del paese in cui si trova.
- Sinistri legati all'uso di un motociclo di cilindrata superiore a 125 cm³ come conducente o passeggero.
- Sinistri legati all'uso delle due ruote quando l'Assicurato/a non è titolare di una patente conforme alla legislazione del paese in cui si trova.
- Sinistri legati all'uso delle due ruote quando l'Assicurato/a non indossava il casco in violazione della legislazione in vigore nel paese in cui si trova.
- Le conseguenze di una messa in Quarantena e/o di misure di restrizione degli spostamenti decise da un'autorità competente, che possono interessare l'Assicurato o il suo accompagnatore prima o durante il loro/suo viaggio.

5. ELENCO DEI PAESI

ZONA 1: EUROPA E PAESI MEDITERRANEO

Albania (AL)	Isole Baleari (XA)
Andorra (AD)	Irlanda (IE)
Austria (AT)	Israele (IL)
Germania (DE)	Lettonia (LV)
Belgio (BE)	Liechtenstein (LI)
Bosnia Erzegovina (BA)	Lituania (LT)
Bulgaria (BG)	Lussemburgo (LU)
Cipro (CY)	Repubblica di Macedonia del Nord (MK)
Croazia (HR)	Madeira (XC)
Danimarca (eccetto Groenlandia) (DK)	Malta (MT)
Estonia (EE)	Marocco (MA)
Finlandia (FI)	Moldova (MD)
Francia metropolitana (FR)	Monaco (MC)
Georgia (GE)	Montenegro (ME)
Gibilterra (GI)	Norvegia (NO)
Grecia (GR)	Paesi Bassi (NL)
Giordania (JO)	Polonia (PL)
Inghilterra (vedi Regno Unito)	Portogallo continentale (PT)

Repubblica Ceca (CZ) - (vedi anche Repubblica Ceca)	Svezia (SE)
Romania (RO)	Svizzera (CH)
Regno Unito (GB)	Repubblica Ceca, (CZ)
San Marino (SM)	Territori palestinesi (PS)
Scozia (v. Regno Unito)	Tunisia (TN)
Spagna continentale (ES)	Turchia (TR)
Serbia (RS)	Ungheria (HU)
Slovacchia (SK)	Ucraina (AU)
Slovenia (SI)	Stato della Città del Vaticano (Santa Sede) (VA)

ZONA 2:

Mondo (esclusi USA, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Hong Kong, Brasile, Cina, Svizzera e Afghanistan, Bielorussia, Birmania/Myanmar, la regione della Crimea e le regioni di Zaporizhzhia, Kerson, Donetsk e Luhansk, Iran, Corea del Nord, Russia, Siria e Venezuela).

ZONA 3:

Mondo (compresi Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Hong Kong, Brasile, Cina e Svizzera) esclusi Afghanistan, Bielorussia, Birmania/Myanmar, la regione della Crimea e le regioni di Zaporizhzhia, Kerson, Donetsk e Luhansk, Iran, Corea del Nord, Russia, Siria e Venezuela.

ZONA 4:

Mondo (compresi USA e Canada) esclusi Afghanistan, Bielorussia, Birmania/Myanmar, la regione della Crimea e le regioni di Zaporizhzhia, Kerson, Donetsk e Luhansk, Iran, Corea del Nord, Russia, Siria e Venezuela.

Salvo i paesi esclusi nel quadro dell'applicazione del capitolo "SANZIONI INTERNAZIONALI".

ZONA 5:

Italia (IT)

6. ADESIONE

L'Adesione del Cliente alla Polizza Collettiva può essere effettuata in forma elettronica (tramite un sito web o una e-mail), verbalmente in caso di acquisto a distanza via telefono, o per iscritto in caso di acquisto presso gli uffici di un distributore.

Al fine di potere effettuare l'Adesione, deve essere soddisfatta ciascuna delle seguenti condizioni:

(a) il Cliente deve aver acquistato un Viaggio dal Contraente o da un distributore (compreso l'Organizzatore del Viaggio) autorizzato dallo stesso;

(b) il Viaggio acquistato dal Cliente non deve avere una durata superiore a 90 giorni consecutivi.

L'Adesione è subordinata al pagamento del premio da parte del Cliente.

7. DURATA

DURATA DELL'ADESIONE

Subordinatamente al pagamento del premio da parte del Cliente, la data di effetto dell'Adesione si individua come segue:

(a) in caso di vendita presso gli uffici di un distributore (compreso l'Organizzatore del Viaggio), la data in cui il Cliente esprime la propria volontà di aderire;

(b) in caso di vendita telefonica, la data in cui il Cliente esprime al telefono la propria volontà di aderire;

(c) in casi di vendita tramite sito web o e-mail, la data in cui il Cliente ha ricevuto tramite e-mail la conferma dell'acquisto dell'Adesione.

DURATA DELLE COPERTURE

Nei confronti degli Assicurati, il periodo di validità di tutte le garanzie (a eccezione della garanzia annullamento) corrisponde alle date del soggiorno dichiarate dall'Assicurato e menzionate sul certificato di adesione, con una durata massima di 90 giorni consecutivi, a condizione del pagamento della quota corrispondente. La data di decorrenza delle garanzie non può essere anteriore alla data di sottoscrizione da parte dell'Assicurazione.

La garanzia "Annullamento del viaggio" decorre dal giorno in cui l'assicurato sottoscrive il contratto e scade il giorno di partenza per il viaggio la cui data è citata sulla fattura rilasciata dall'organizzatore del viaggio.

Il premio di assicurazione non è rimborsabile.

DIRITTO DI RECESSO

Il Cliente ha diritto di recedere dalla Polizza Collettiva se l'Adesione è avvenuta oltre un mese prima della Data di Partenza, il periodo di copertura è superiore ad un mese e l'Adesione è stata perfezionata tramite tecniche di vendita a distanza (ad esempio telefono, e-mail o sito web).

In questo caso Lei può recedere entro un termine di 14 giorni dalla data di inizio dell'Adesione mediante lettera indirizzata a (si consiglia spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione):



**AON FRANCE/
CHAPKA ASSURANCES**
Service clients

31-35 rue de la Fédération
75717 Parigi Cedex 15 - Francia

Lei può utilizzare il seguente modello: "Il sottoscritto, (Sig./Sig.a nome completo, indirizzo) intende recedere dalla Polizza Collettiva alla quale ho aderito il (data), come comprovato dal Certificato di Adesione n. IB1900340ITCAO Firma".

Rimborseremo tutti gli importi pagati entro un massimo di trenta (30) giorni lavorativi dalla ricezione della Sua richiesta **a condizione che non sia stata ricevuta o non stia per essere ricevuta alcuna richiesta di indennizzo o denuncia di sinistro, e che non si sia verificato alcun evento che possa verosimilmente dare origine a tale richiesta o denuncia.**

8. PREMIO

L'ammontare del premio viene comunicato al Cliente prima dell'Adesione e comprende tasse e commissioni. Il premio viene pagato all'Assicuratore nel giorno dell'Adesione.

L'Assicurato deve versare il premio all'Assicuratore alla data di Adesione. In caso di mancato pagamento del premio, l'Assicuratore rivenderà al Contraente i premi non pagati,

Il premio del Cliente viene segnalato prima dell'Adesione.

9. LIQUIDAZIONE DELLE RICHIESTE DI INDENNIZZO

La liquidazione di qualsiasi sinistro rientrante in una delle coperture acquistate avverrà entro 30 giorni da quando viene ricevuta la documentazione idonea a provare la perdita, o è stato accettato da noi un accordo transattivo relativo alla richiesta di indennizzo.

Il pagamento di qualunque indennizzo dovuto all'Assicurato verrà effettuato nella medesima valuta utilizzata dal Cliente per il pagamento del premio.

10. LEGGE APPLICABILE E CORTE COMPETENTE

Il presente contratto è soggetto alle Leggi della Repubblica Italiana.

Qualunque controversia o lite derivante da o relativa alla Polizza Collettiva, al rapporto contrattuale instaurato con l'Adesione, al loro oggetto o conclusione (comprese controversie e liti extra-contrattuali) sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Milano.

11. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dalla presente Polizza Collettiva non possono essere esercitati dall'Assicurato dopo che siano trascorsi due anni dalla data dell'evento da cui origina il diritto.

In relazione alle coperture per responsabilità il termine ha inizio dalla data in cui il terzo ha avviato un'azione o presentato una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato.

In relazione alle coperture di assistenza, Lei deve contattarci immediatamente nel momento in cui si verifica l'evento assicurato. Se noi non abbiamo direttamente prestato assistenza ed è comunque previsto un rimborso ai sensi della copertura, Lei è tenuto a fornire prova delle circostanze rilevanti.

12. CESSIONE

Lei non può cedere il rapporto contrattuale instaurato con l'Adesione senza il Nostro preventivo consenso scritto.

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Scopo della presente informativa sulla privacy è illustrare come, e per quali finalità, utilizziamo i Suoi Dati Personali. La invitiamo a leggere attentamente questa informativa sulla privacy.

1. QUALE PERSONA GIURIDICA UTILizzerÀ I SUOI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è l'Assicuratore Europ Assistance S.A. filiale irlandese, la cui sede principale si trova al Ground Floor, Central Quay, Block B, Riverside IV, SJRQ, Dublin 2, DO2 RR77, Irlanda; la filiale è iscritta al numero 907089 presso l'Ufficio del Registro delle Società irlandese. Europ Assistance S.A. è una società sottoposta alla disciplina del Codice delle Assicurazioni francese, avente sede legale al 2 rue Pillet-Will, 75009 Paris, Francia, costituita in forma di société anonyme iscritta nel Registro delle Imprese e delle Società di Parigi al numero 451 366 405.

Qualora Lei desideri porre qualunque domanda riguardante il Trattamento dei Suoi Dati Personali o qualora intenda esercitare un diritto in relazione ai Suoi Dati Personali, può contattare il Responsabile per la Protezione Dati al seguente indirizzo:



EUROP ASSISTANCE SA

Ground Floor, Central Quay,
Block B, Riverside IV, SJRQ,
Dublin 2, DO2 RR77 - Irlanda

EAGlobalDPO@europ-assistance.com

2. IN CHE MODO UTILIZZIAMO I SUOI DATI PERSONALI

L'Assicuratore utilizzerà i Suoi Dati Personali per:

- Sottoscrizione di contratti di assicurazione e gestione del rischio;
- Sottoscrizione e gestione delle polizze;
- Gestione delle richieste di risarcimento.

Tali attività di trattamento si basano sul contratto da Lei sottoscritto con l'Assicuratore.

Inoltre, l'Assicuratore utilizzerà i Suoi Dati Personali sulla base del suo legittimo interesse per:

- Effettuare la prevenzione delle frodi;
- Condurre indagini sulla soddisfazione dei clienti.

L'Assicuratore ha diritto di trattare i Suoi Dati Personali in quanto necessari alla conclusione ed all'esecuzione dei contratti.

3. QUALI DATI PERSONALI UTILIZZIAMO

Verranno sottoposti a trattamento solo i Dati Personali strettamente necessari per le predette finalità.

In particolare, L'Assicuratore sottoporrà a trattamento:

- Nome, indirizzo e documento identificativo;
- Informazioni relative a procedimenti penali in corso;
- Informazioni bancarie.

4. CON CHI CONDIVIDIAMO I SUOI DATI PERSONALI

Possiamo condividere tali Dati Personali con altre società del gruppo Europ Assistance o con le società appartenenti al Gruppo Generali, con organizzazioni esterne come i nostri revisori, riassicuratori o co-assicuratori, gestori di sinistri, agenti, distributori che di volta in volta dovranno fornire i servizi coperti dalla Sua polizza di assicurazione e con tutte le altre entità che svolgono attività tecnica, organizzativa o operativa a supporto dell'assicurazione. Tali organizzazioni o entità possono chiederle un consenso separato per il trattamento dei Suoi Dati Personali per le proprie finalità.

5. PERCHÉ È NECESSARIO CHE LEI CI FORNISCA I SUOI DATI PERSONALI

La raccolta dei Suoi Dati Personali è necessaria al fine di consentirci di offrire e gestire la polizza, gestire le Sue richieste di indennizzo, nel contesto delle attività di riassicurazione o co-assicurazione, per effettuare controlli o verifiche della soddisfazione, per controllare perdite e frodi, per rispettare i nostri obblighi legali e, più in generale, per svolgere la nostra attività assicurativa. Se Lei non ci fornisce i Suoi Dati Personali, non saremo in grado di fornire i servizi previsti dalla Polizza.

6. DOVE TRASFERIAMO I SUOI DATI PERSONALI

Possiamo trasferire tali Dati Personali verso paesi, territori o organizzazioni che si trovano al di fuori dell'Area Economica Europea (AEE) e che la Commissione Europea non ritiene garantiscano un adeguato livello di protezione, come ad esempio gli USA. In tale caso, il trasferimento dei Suoi dati personali verso entità non comunitarie avverrà a seguito dell'applicazione di adeguate garanzie, nel rispetto della legislazione applicabile. Lei ha diritto di ottenere le informazioni e, ove rilevante, una copia delle adeguate garanzie adottate per il trasferimento dei Suoi Dati Personali al di fuori della AEE contattando il Responsabile per la Protezione Dati.

7. I SUOI DIRITTI RELATIVI AI SUOI DATI PERSONALI

Lei può esercitare i seguenti diritti in relazione ai Suoi Dati Personali:

- **Accesso** – Lei può richiedere di avere accesso ai Suoi Dati Personali;
- **Rettifica** – Lei può chiedere all'Assicuratore di correggere i Dati Personali che siano imprecisi o incompleti;
- **Cancellazione** – Lei può chiedere all'Assicuratore di cancellare i Dati Personali ove sussista uno dei seguenti motivi:
 - a. I Dati Personali non siano più necessari in relazione allo scopo per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
 - b. Lei revoca il consenso su cui è basato il trattamento e non esiste altra base giuridica per il trattamento;
 - c. Lei si oppone al trattamento sulla base del diritto di opporsi previsto dall'articolo 21 (1) del Regolamento UE 2016/679, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, o Lei si oppone al trattamento avente finalità di marketing diretto;
 - d. Dati Personali sono stati trattati in modo illecito;
 - e. Dati Personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione Europea o dello Stato Membro cui è soggetta l'Assicuratore.
- **Limitazione** – Lei può chiedere all'Assicuratore di limitare le modalità con cui tratta i Suoi Dati Personali quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

- a. Lei contesta l'accuratezza dei Suoi Dati Personali, per il periodo necessario all'Assicuratore per verificare l'accuratezza dei Suoi Dati Personali;
- b. Il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei Dati Personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c. L'Assicuratore non ha più necessità dei Dati Personali ai fini del trattamento, ma questi sono richiesti da Lei per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d. Lei si è opposto al trattamento sulla base del diritto di opporsi previsto dall'articolo 21 (1) del Regolamento UE 2016/679, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

· **Portabilità** – Lei può chiedere all'Assicuratore di trasferire i Dati Personali che ci ha fornito a un'altra organizzazione e/o può chiedere di ricevere i Suoi Dati Personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

I Suoi diritti, compreso il diritto di opposizione, possono essere esercitati contattando il funzionario responsabile della protezione dei dati dell'Assicuratore all'indirizzo:



EUROP ASSISTANCE SA - DPO

Ground Floor, Central Quay,
Block B, Riverside IV, SJRQ,
Dublin 2, D02 RR77 - Irlanda

EAGlobalDPO@europ-assistance.com

La richiesta di esercitare i diritti è gratuita, a meno che la richiesta stessa sia manifestamente infondata o eccessiva.

8. COME PRESENTARE UN RECLAMO RELATIVO AI DATI PERSONALI

Lei ha diritto a presentare reclamo a una Autorità di controllo; le informazioni per contattare le autorità di controllo rilevanti sono riportate di seguito:

Irlanda:

Office of the Data Protection Commissioner. Canal House, Station Road, Portlington, Co. Laois, R32 AP23, Irlanda.

info@dataprotection.ie

Italia:

Garante della protezione dei dati personali, mediante: (i) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186, Roma, Italia; (ii) email all' indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it; o (iii) fax al numero: 06 69677 3785.

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I SUOI DATI PERSONALI

Conserveremo i Suoi Dati Personali fino a quando sono necessari per le finalità indicate in precedenza, o fino a quando ciò è richiesto per legge.

14. COME CONTATTARCI PER UNA RICHIESTA DI INDENNIZZO

- Se Lei desidera presentarci una richiesta di indennizzo per una garanzia di assicurazione (RC, bagagli, interruzione di soggiorno, ecc), può utilizzare il Nostro sito web: <http://www.chapkadirect.it/sinistre>
- Se Lei ha bisogno di assistenza e anche per le spese mediche, deve ottenere la nostra previa autorizzazione prima di sostenere qualunque spesa. Potrà in un secondo momento utilizzare il Nostro sito web per il rimborso: claimscapassistance@roleurop.com

Questo è il modo più veloce per contattarci.

Inoltre può contattarci scrivendo al seguente indirizzo:



EUROP ASSISTANCE Service Indemnisations GCC

P.O. Box 36347
28020 Madrid - Spagna
Tel.: +390689386473

In caso Lei sia un cittadino degli Stati Uniti o sia residente negli Stati Uniti e abbia viaggiato a Cuba, Lei dovrà fornire le prove di aver viaggiato a Cuba secondo le leggi degli Stati Uniti, al fine di consentirci di fornirle un servizio o a corrisponderle un indennizzo.

15. PROCEDURA DI RECLAMO

Eventuali reclami che si desidera presentare in merito al rapporto contrattuale, in particolare per quanto riguarda l'assegnazione di responsabilità, l'efficacia del servizio, la quantificazione e il pagamento delle somme dovute alla persona autorizzata e / o alla gestione dei reclami, devono essere presentati per iscritto all'Assicuratore, anche via fax o posta elettronica, e indirizzati a:



EUROP ASSISTANCE INTERNATIONAL COMPLAINTS (di seguito il Responsabile Reclami)

P.O. Box 36009
28020 Madrid - Spagna

E-mail:
complaints_eaib_it@roleurop.com

Sul sito internet dell'Assicuratore è disponibile il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami.

Una volta ricevuto il reclamo, il Responsabile Reclami provvederà a dare riscontro al reclamante entro 45 giorni dalla data in cui abbiamo ricevuto il reclamo, in osservanza al Regolamento ISVAP n. 24/2008.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, per mancato o parziale accoglimento, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a



IVASS Servizio Tutela degli Utenti

Divisione Gestione Reclami
Via del Quirinale 21,
00187 Roma
fax 06 42133745 o 06 42133353
indirizzo PEC ivass@pec.ivass.it

Compilando l'apposito modulo reso disponibile al seguente indirizzo https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf, corredato con:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esauritiva descrizione del motivo del reclamo;
- d. copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Fermo restando la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, gli aventi diritto possono inoltre rivolgersi a:

- L'organismo di mediazione da noi individuato, ossia:
 - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, al sistema estero competente, ossia quello del paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>), chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o all'IVASS, che provvederà all'invio a detto sistema, dandone notizia al reclamante,
 - Per i contratti conclusi on-line, alla Commissione Europea utilizzando la piattaforma on line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/consumers/odr>

ALLEGATO 1 ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

Di seguito la lista degli articoli del Codice Civile che disciplinano la Polizza Collettiva.

ART. 1892.

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave.

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893.

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave.

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1894.O

Assicurazioni in nome o per conto di terzi.

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

ART. 1897.

Diminuzione del rischio.

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898.

Aggravamento del rischio.

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentito per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1901.**Mancato pagamento del premio.**

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1910.**Assicurazione presso diversi assicuratori.**

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1913.**Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.**

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

ART. 1914.**Obbligo di salvataggio.**

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

ART. 1915.**Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.**

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 1916.**Diritto di surrogazione dell'assicuratore.**

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

ART. 1917.**Assicurazione della responsabilità civile.**

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 2952.**Prescrizione in materia di assicurazione.**

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.



Aon France
con denominazione commerciale **Chapka Assurances.**
Sede sociale
31-35 rue de la Fédération, 75171 Parigi Cedex 15
t +33(0)1 47 83 10 10
aon.fr

N° ORIAS 07 001 560
SAS con capitale di 46 027 140 euro | 414 572 248 RCS Parigi
N° de TVA intracomunitaria: FR 22 414 572 248
Garanzia finanziaria e assicurazione della responsabilità civile
professionale compatibili con le disposizioni degli articoli L.512-7
e L.512-6 del Codice delle assicurazioni